



Provincia di
Bergamo

Determinazione Dirigenziale

Numero **2010** Reg. Determinazioni

Registrato in data **01/08/2023**

AMBIENTE

Rifiuti

Dirigente: **SARA MAZZA**

OGGETTO

AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS 152/2006 E S.M.I. PER VARIANTI NON SOSTANZIALI ALL'AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI RECUPERO (R4, R13) DI RIFIUTI NON PERICOLOSI UBICATO IN COMUNE DI CISANO BERGAMASCO VIA BINDA DI SOPRA N. 14, GIÀ AUTORIZZATO CON D.D. N. 1878 DEL 27/10/2017 E S.M.I. TITOLARE LA DITTA AOM ROTTAMI S.P.A. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI CISANO BERGAMASCO VIA BINDA DI SOPRA N. 14

IL DIRIGENTE DOTT. ING. SARA MAZZA

IN ESECUZIONE del Decreto del Presidente n. 259 del 12/11/2021 con il quale è stato attribuito alla sottoscritta l'incarico dirigenziale del Settore Ambiente, a decorrere dal 16/11/2021 e sino al 15/11/2024;

VISTI:

- ✓ la Legge 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- ✓ il D.D.G. della Regione Lombardia n. 36 del 07/01/1998 “Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio dei rifiuti pericolosi e non pericolosi”;
- ✓ la L.R. 12/12/2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del suolo e di risorse idriche”;
- ✓ la D.G.R. n. 19461 del 19/11/2004, avente per oggetto “Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01”;
- ✓ il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- ✓ il Reg. (CE) 18/12/2006, n. 1907/2006/CE “Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/796/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE”;
- ✓ il Reg. (CE) 16/12/2008, n. 2008/1272/CE “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al Regolamento (CE) n. 1907/2006 (Testo rilevante ai fini del SEE)”;
- ✓ il "Regolamento (UE) 2021/2204 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), per quanto riguarda le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR)“;
- ✓ il Reg. (CE) 20/06/2019 n. 2019/1021/UE “Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)”;
- ✓ il D.Lgs. 03 settembre 2020 n. 116 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”;
- ✓ la L. 29 luglio 2021, n. 108 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- ✓ il Regolamento (UE) N. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011 recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- ✓ il Regolamento (UE) N. 715/2013 del Consiglio del 25 luglio 2013 recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

- ✓ il Decreto Regionale n. 12584 del 23/09/2021 “Approvazione indicazioni relative all’applicazione dell’art. 184-Ter a seguito delle modifiche apportate con D.L. N. 77/2021 e Legge di conversione n. 108 del 28/07/2021”;
- ✓ la L. 447/95, “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- ✓ la L.R. 13/2001, “Norme in materia di inquinamento acustico”;
- ✓ il R.R. n. 4 del 24/03/2006 “Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell’articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26”;
- ✓ la D.G.R. n. 2772 del 21/06/2006 “Direttiva per l’accertamento dell’inquinamento delle acque di seconda pioggia in attuazione dell’art. 14, c. 2, Reg. n. 4/2006”;;
- ✓ il D.D.G. della Regione Lombardia n. 6907 del 25/07/2011 “Approvazione delle «Linee guida per l’individuazione delle varianti sostanziali e non sostanziali per gli impianti che operano ai sensi del d.lgs. 152/2006, artt. 208 e seguenti»”;
- ✓ la D.g.r. 30 dicembre 2020 - n. XI/4174 Approvazione della modulistica obbligatoria a corredo delle istanze per l’autorizzazione unica di impianti di gestione rifiuti ai sensi degli artt. 208, 209 e 211 del d.lgs. 152/2006 e modalità di utilizzo del servizio dedicato per il deposito delle istanze digitali;
- ✓ la D.D. assunta in data 11 dicembre 2020 n. 2575 “Provvedimento generale di aggiornamento delle Autorizzazioni Integrate Ambientali e delle Autorizzazioni Uniche rilasciate ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. per la sola gestione di rifiuti speciali a seguito della modifica alla definizione di rifiuto urbano apportata dall’art. 1 comma 9 del D.Lgs 116/2020”;

ATTESO che, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 spettano alla Provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino il relativo territorio, altresì nel settore dello smaltimento dei rifiuti;

RICHIAMATE:

- la D.D. n. 1878 del 24/10/2017 avente per oggetto: “*APPROVAZIONE DEL PROGETTO ED AUTORIZZAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 208 DEL D.LGS. 03 APRILE 2006, N. 152 E S.M.I., ALLA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO IN COMUNE DI CISANO BERGAMASCO VIA BINDA DI SOPRA, N. 14 NONCHÉ ALL’ESERCIZIO DELLE INERENTI OPERAZIONI DI MESSA IN RISERVA R13 E RECUPERO R4 DI RIFIUTI NON PERICOLOSI. IMPIANTO GIÀ OGGETTO DI COMUNICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 216 DEL D.LGS 152/2006 E S.M.I. TITOLARE LA DITTA AOM ROTTAMI S.P.A. SEDE LEGALE IN COMUNE DI CISANO BERGAMASCO VIA BINDA DI SOPRA, N. 14*”;
- la Polizza fidejussoria n. 2799727095 del 6/12/2017 emessa da SACE BT S.p.a.;
- la nota provinciale prot. 75234 del 27/12/2017 con la quale è stato rilasciato Nulla-Osta all’esercizio dell’impianto con varianti ed è stata comunicata l’accettazione della Polizza fidejussoria n. 2799727095 del 6/12/2017 emessa da SACE BT S.p.a.;
- la D.D. n. 2962 del 21/12/2018, avente per oggetto: “*MODIFICA DELLA D.D. N. 1878 DEL 24/10/2017 AVENTE AD OGGETTO "APPROVAZIONE DEL PROGETTO ED AUTORIZZAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 208 DEL D.LGS. 03 APRILE 2006, N. 152 E S.M.I., ALLA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO IN COMUNE DI CISANO BERGAMASCO VIA BINDA DI SOPRA, N. 14 NONCHÉ ALL’ESERCIZIO DELLE INERENTI OPERAZIONI DI MESSA IN RISERVA R13 E RECUPERO R4 DI RIFIUTI NON PERICOLOSI. IMPIANTO GIÀ OGGETTO DI COMUNICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 216 DEL D.LGS 152/2006 E S.M.I. TITOLARE LA DITTA AOM ROTTAMI S.P.A. SEDE LEGALE IN COMUNE DI CISANO BERGAMASCO VIA BINDA DI SOPRA, N. 14*”;
- l’appendice n. 1 del 24/01/2019 alla polizza n. 2799727095 del 06/12/2017 emessa dalla SACE BT S.p.a., accetta con nota provinciale prot. 18254 del 21/03/2019;

VISTE:

- l'istanza, acquisita al prot. piattaforma "Procedimenti e Servizi" n. RIF_BG.2021.0000083 del 18/08/2021, con la quale la ditta AOM ROTTAMI S.p.a. ha chiesto, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006, l'autorizzazione ad apportare varianti non sostanziali al proprio impianto di recupero (R13, R4) di rifiuti non pericolosi sito in Comune di Cisano Bergamasco Via Binda di Sopra n. 14, di cui alla D.D. n. 1878 del 24/10/2017 e s.m.i.;
- l'integrazione all'istanza sopra riportata datata 28/09/2021 (in atti provinciali al prot. 55622 del 1/10/2021);
- la nota provinciale di richiesta integrazioni prot. piattaforma "Procedimenti e Servizi" n. RIF_BG.2021.0000106 del 18/10/2021;
- la documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta con nota datata 13/12/2012, in atti provinciali al prot. 71162 del 14/12/2021;
- la nota provinciale prot. 7383 del 7/02/2022 di richiesta di pronunciamento/valutazione da parte degli Enti/Uffici sulle modifiche richieste;
- il parere con richiesta di integrazioni del Servizio Ambiente e paesaggio provinciale prot. 11323 del 24/02/2022;
- la documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta con nota datata 24/05/2022, in atti provinciali al prot. 30707 del 24/05/2022;
- la nota del Servizio Ambiente e paesaggio provinciale datata 26/05/2022;
- la documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta con nota datata 20/06/2022, in atti provinciali al prot. 36246 del 22/06/2022;
- il *parere su documentazione di impatto acustico* trasmesso da ARPA con nota prot. 128406 del 9/08/2022, in atti provinciali al prot. 46467 del 9/08/2022;
- il *parere favorevole* del Comune di Cisano Bergamasco prot. 15307 del 13/10/2022, in atti provinciali al prot. 58350 del 13/10/2022;
- la nota provinciale di avvio del procedimento e richiesta pareri prot. 64439 del 14/11/2022;
- la documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta con nota datata 14/11/2022, in atti provinciali al prot. 64361 del 14/11/2022;
- la nota ARPA prot. 186423 del 28/11/2022, in atti provinciali al prot. 67156 del 28/11/2022, in materia di produzione di EoW;
- la documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta con: nota datata 23/12/2022, in atti provinciali al prot. 72718 del 23/12/2022; e-mail del 24/01/2023 dello studio SIA Ingegneria e Architettura Milano S.r.l. consulente della Ditta; note datate 15/06/2023, in atti provinciali al prot. 36587 del 19/06/2023, e 28/06/2023, in atti provinciali al prot. 38905 del 28/06/2023;
- la nota di ATO Ufficio d'Ambito di Bergamo prot. 4257 del 24/07/2023, in atti provinciali al prot. 44596 del 25/07/2023, di trasmissione dell'*Allegato Emissioni idriche in pubblica fognatura*;

PRESO atto:

- dell'istruttoria tecnico-amministrativa compiuta dal Servizio Rifiuti, dalla quale emerge che le caratteristiche dell'impianto e le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi ed i quantitativi di rifiuti trattati, sono riportate nella Scheda Tecnica **ALLEGATO Abis (Rifiuti)**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- dell'istruttoria tecnico-amministrativa compiuta da ATO Ufficio d'Ambito di Bergamo, di cui al documento pervenuto con nota prot. 4257 del 24/07/2023, in atti provinciali al prot. 44596 del 25/07/2023, contenente le valutazioni istruttorie, le condizioni e le prescrizioni, con indicazione dei recapiti in fognatura delle acque di prima pioggia provenienti dall'insediamento **Allegato Emissioni idriche in pubblica fognatura**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che:

- la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori previsti per l'istanza presentata;

- l'importo della fidejussione da prestare a favore della Provincia, calcolato adottando i criteri ed i parametri fissati dalla Regione Lombardia con D.G.R. n. 19461 del 19/11/2004, rimane invariato rispetto a quanto in essere;
- le istruttorie tecnico-amministrative si sono concluse con valutazioni favorevoli al rilascio dell'autorizzazione richiesta dalla Ditta, ferme restando le prescrizioni riportate negli allegati sopra richiamati;

RILEVATO che la Provincia ha facoltà di esercitare le funzioni di diffida, diffida e contestuale sospensione, revoca di cui all'art. 208, comma 13 del D.Lgs n. 152/2006;

RITENUTA propria la competenza, ai sensi dell'art. 51 dello Statuto Provinciale approvato con Deliberazione n. 1 del 5 marzo 2015 dell'Assemblea dei Sindaci, nonché dell'art. 107 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 all'emanazione del presente provvedimento;

FATTI SALVI ed impregiudicati i diritti di terzi e le autorizzazioni e/o nulla-osta di competenza di altri Enti;

D E T E R M I N A

- 1) di autorizzare ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 la ditta AOM ROTTAMI S.p.a. con sede legale in Comune di Cisano Bergamasco Via Binda di Sopra n. 14, ad apportare varianti non sostanziali presso l'impianto di recupero (R13, R4) di rifiuti non pericolosi sito in Comune di Cisano Bergamasco Via Binda di Sopra n. 14, autorizzato con D.D. n. 1878 del 24/10/2017 e s.m.i., in conformità all'istanza presentata, successivamente integrata, osservate le condizioni e le prescrizioni riportate nei seguenti allegati **ALLEGATO Abis (Rifiuti)** e **Allegato Emissioni idriche in pubblica fognatura** che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di confermare integralmente, per quanto non in contrasto o modificato dal presente provvedimento, le disposizioni impartite con i precedenti provvedimenti rilasciati (D.D. 1878 del 24/10/2017 e s.m.i.), compresa la data di scadenza (24/10/2027);
- 3) di disporre che, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, la Ditta debba presentare un'appendice di variazione della fidejussione già versata per l'adeguamento al presente provvedimento, dando atto che, in difetto, verrà avviata procedura di revoca del provvedimento medesimo;
- 4) di dare atto che in base al disposto dell'art. 184-ter, comma 3-ter del D.Lgs 152/2006, ISPRA, o ARPA, controlla a campione, sentita la Provincia, in contraddittorio con il soggetto interessato, la conformità delle modalità operative e gestionali degli impianti, ivi compresi i rifiuti in ingresso, i processi di recupero e le sostanze o oggetti in uscita, agli atti autorizzatori rilasciati nonché alle condizioni di cui al comma 1 del medesimo art. 184-ter;
- 5) di demandare all'Ufficio d'Ambito la vigilanza ed il controllo del rispetto delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento autorizzativo per la parte relativa allo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura;
- 6) di dare atto, in rapporto all'attività oggetto del presente provvedimento che, per quanto riguarda l'inquinamento acustico, le funzioni di vigilanza e controllo, ai sensi della Legge 447/1995 e della L.R. n. 13 del 10.08.2001 sono svolte dai Comuni, nell'ambito delle competenze individuate dalla legislazione statale e regionale vigente, avvalendosi del supporto di ARPA;

- 7) di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni previste da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto nel presente provvedimento;
- 8) di disporre la notifica del presente provvedimento, da conservarsi presso l'impianto, al Soggetto interessato;
- 9) di disporre che l'efficacia del presente provvedimento decorra dalla data di notifica;
- 10) di disporre la trasmissione del presente provvedimento a: Regione Lombardia - D.G. Ambiente e Clima, Comune di Cisano Bergamasco, A.R.P.A. Lombardia - Dipartimento di Bergamo, A.T.S. Bergamo, A.T.O. Ufficio d'Ambito Provincia di Bergamo, Parco Adda Nord, Comando Provinciale Vigili del Fuoco Bergamo, Servizio Ambiente e Paesaggio provinciale e UNIACQUE S.p.A.;
- 11) di disporre il caricamento del presente provvedimento sul Portale REcer;
- 12) di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data di notifica.

ALLEGATO Abis (Rifiuti)**Allegato Emissioni idriche in pubblica fognatura****Tavola 3B "Planimetria generale con disposizione zone operative" aggiornamento Settembre 2021****Tavola 4B "Planimetria generale con individuazione rete fognaria" PROGETTO di giugno 2023****Tavola A.1001 con oggetto "Simulazione barriera anti rumore Via Binda di Sopra" R01 del 6/07/2021****IL DIRIGENTE**

Dott. Ing. Sara Mazza

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
DPR 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e norme collegate*

CB
AOM ALLEGATO Abis -RIFIUTI

**SETTORE AMBIENTE
Servizio Rifiuti**

AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS 152/2006 E S.M.I. PER VARIANTI NON SOSTANZIALI ALL'AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI RECUPERO (R4, R13) DI RIFIUTI NON PERICOLOSI UBICATO IN COMUNE DI CISANO BERGAMASCO VIA BINDA DI SOPRA N. 14, GIÀ AUTORIZZATO CON D.D. N. 1878 DEL 27/10/2017 E S.M.I. TITOLARE LA DITTA AOM ROTTAMI S.P.A. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI CISANO BERGAMASCO VIA BINDA DI SOPRA N. 14.

Scheda Tecnica

DITTA RICHIEDENTE:	AOM ROTTAMI S.p.a.
SEDE LEGALE ED INSEDIAMENTO:	Cisano Bergamasco Via Binda di Sopra n. 14
DATA ISTANZA:	18/08/2021 (prot. Portale procedimenti n. 83 del 18/08/2021)
INTEGRAZIONE ISTANZA:	28/09/2021 (al prot. 55622 del 1/10/2021)
NOTA PROVINCIALE RICHIESTA INTEGRAZIONI:	prot. Portale procedimenti n. 106 del 18/10/2021
INTEGRAZIONI DITTA:	13/12/2021 (al prot. 71162 del 14/12/2021)
NOTA PROVINCIALE DI RICHIESTA VALUTAZIONE PRELIMINARE DA PARTE DEGLI ENTI/UFFICI:	prot. 7383 del 7/02/2022
NOTE DEGLI ENTI/UFFICI:	<ul style="list-style-type: none">- prot. 11323 del 24/02/2022 del Servizio Ambiente e Paesaggio provinciale- prot. 42684 del 17/03/2022 di ARPA (al prot. 16342 del 17/03/2022)- prot. 6143 del 2/05/2022 del Comune di Cisano Bergamasco (al prot. 25620 del 2/05/2022)- prot. 27692 del 11/05/2022 del Servizio Rifiuti (proroga dei termini di presentazione della documentazione richiesta)- nota datata 26/05/2022 del Servizio Ambiente e Paesaggio- prot. 128406 del 9/08/2022 di ARPA (al prot. 46467 del 9/08/2022)- prot. 15307 del 13/10/2022 del Comune di Cisano Bergamasco (al prot. 58350 del 13/10/2022)
INTEGRAZIONI DITTA:	5/05/2022 (al prot. 26706 del 6/05/2022) 24/05/2022 (al prot. 30707 del 24/05/2022)

20/06/2022 (al prot. 36246 del 22/06/2022)

NOTA PROVINCIALE DI AVVIO PROCEDIMENTO E RICHIESTA PARERI: prot. 64439 del 14/11/2022

NOTA PROVINCIALE RICHIESTA INTEGRAZIONI: prot. 68889 del 6/12/2022

INTEGRAZIONI DITTA:
14/11/2022 (al prot. 64361 del 14/11/2022)
23/12/2022 (al prot. 72718 del 23/12/2022)
24/01/2023 mail dello studio SIA Ingegneria e Architettura Milano S.r.l.
15/06/2023 (al prot. 36587 del 19/06/2023)
28/06/2023 (al prot. 38905 del 28/06/2023)

PARERI

- prot. 6833 del 16/11/2022 di ATO Ufficio d'Ambito di Bergamo (al prot. 64975 del 16/11/2022)
- prot. 186423 del 28/11/2022 di ARPA (al prot. 67156 del 28/11/2022)
- prot. 10872/23 del 4/05/2023 di UNIACQUE S.p.a. (al prot. 26810 del 4/05/2023)
- prot. 4257 del 24/07/2023 di ATO Ufficio d'Ambito di Bergamo (al prot. 44596 del 25/07/2023)

PLANIMETRIE AUTORIZZATE

- Tavola 3B "Planimetria generale con disposizione zone operative" aggiornamento Settembre 2021" allegata alla presente;
- Tavola 4B "Planimetria generale con individuazione rete fognaria" PROGETTO di giugno 2023 allegata alla presente;
- Tavola A.1001 con oggetto "Simulazione barriera anti rumore Via Binda di Sopra" R01 del 6/07/2021 allegata alla presente;

1 PREMESSA

La ditta AOM ROTTAMI S.p.a. è titolare dei seguenti provvedimenti:

- D.D. n. 1878 del 24/10/2017 avente per oggetto: *"APPROVAZIONE DEL PROGETTO ED AUTORIZZAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 03 APRILE 2006, N. 152 E S.M.I., ALLA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO IN COMUNE DI CISANO BERGAMASCO VIA BINDA DI SOPRA, N. 14 NONCHÉ ALL'ESERCIZIO DELLE INERENTI OPERAZIONI DI MESSA IN RISERVA R13 E RECUPERO R4 DI RIFIUTI NON PERICOLOSI. IMPIANTO GIÀ OGGETTO DI COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 216 DEL D.LGS 152/2006 E SMI.TITOLARE LA DITTA AOM ROTTAMI S.P.A. SEDE LEGALE IN COMUNE DI CISANO BERGAMASCO VIA BINDA DI SOPRA, N. 14"*;
- Nulla-Osta provinciale prot. 75234 del 27/12/2017;
- D.D. n. 2962 del 21/12/2018, avente per oggetto: *"MODIFICA DELLA D.D. N. 1878 DEL 24/10/2017 AVENTE AD OGGETTO "APPROVAZIONE DEL PROGETTO ED AUTORIZZAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 03 APRILE 2006, N. 152 E S.M.I., ALLA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO IN COMUNE DI CISANO BERGAMASCO VIA BINDA DI SOPRA, N. 14 NONCHÉ ALL'ESERCIZIO DELLE*

INERENTI OPERAZIONI DI MESSA IN RISERVA R13 E RECUPERO R4 DI RIFIUTI NON PERICOLOSI. IMPIANTO GIÀ OGGETTO DI COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 216 DEL D.LGS 152/2006 E S.M.I. TITOLARE LA DITTA AOM ROTTAMI S.P.A. SEDE LEGALE IN COMUNE DI CISANO BERGAMASCO VIA BINDA DI SOPRA, N. 14”.

Con Determinazione Dirigenziale n. 2575 del 11/12/2020 è stato assunto il “*Provvedimento generale di aggiornamento delle Autorizzazioni Integrate Ambientali e delle Autorizzazioni Uniche rilasciate ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. per la sola gestione di rifiuti speciali a seguito della modifica alla definizione di rifiuto urbano apportata dall’art. 1 comma 9 del D.Lgs 116/2020*”.

2 INFORMAZIONI DESUNTE DALLA D.D. N. 1878 DEL 24/10/2017 E S.M.I.

- 2.1 Le informazioni relative ai riferimenti catastali dell’impianto, alla descrizione delle aree e delle strutture, ai titoli edilizi, alle emissioni in atmosfera e alle emissioni sonore, alla disponibilità delle aree, sono riportate al punto 3 dell’ALLEGATO A – Rifiuti alla D.D. n. 1878 del 27/10/2017.
- 2.2 La descrizione delle aree e delle operazioni, dei rifiuti gestiti e delle EOW prodotte, delle attrezzature utilizzate, del lay-out dell’impianto e dei quantitativi gestiti, è riportata al punto 4 dell’ALLEGATO A – Rifiuti alla D.D. n. 1878 del 27/10/2017, come modificato con Nulla -Osta provinciale prot. 75234 del 27/12/2017 e con D.D. n. 2962 del 21/12/2018.
- 2.3 Le planimetrie di riferimento sono riportate al punto 7 dell’ALLEGATO A – Rifiuti alla D.D. n. 1878 del 27/10/2017, come modificato con Nulla -Osta provinciale prot. 75234 del 27/12/2017.

3 ISTANZE PRESENTATE

Con istanza sulla PIATTAFORMA PROCEDIMENTI regionale al n. SAUR192101 (protocollo particolare n. RIF_BG.2021.0000083 del 18/08/2021), successivamente integrata in data 28/09/2021 (al prot. 55622 del 1/10/2021), la ditta AOM ROTTAMI S.p.a. ha chiesto, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., autorizzazione ad apportare varianti non sostanziali all’impianto di recupero (R4, R13) di rifiuti non pericolosi in comune di Cisano Bergamasco Via Binda di Sopra n. 14, autorizzato con D.D. n. 1878 del 24/10/2017 e s.m.i.

La Ditta non ha chiesto autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. per la realizzazione delle opere edilizie.

- 3.1 Le modifiche richieste sono descritte ai punti seguenti:
 - 3.1.1 Integrazione di nuove attrezzature adibite al trattamento svolto sui rifiuti nell’ambito delle operazioni di recupero R4, costituite da:
 - impianto di separazione magnetica (composto da un alimentatore vibrante ed un tamburo magnetico) montato su un’impalcatura ad un’altezza di circa 2 metri e costituito da:
 - una tramoggia di caricamento, attraverso la quale il materiale metallico sarà alimentato all’impianto mediante caricamento con ragno meccanico;
 - un alimentatore vibrante, che serve per ottenere la distribuzione in modo uniforme del materiale sulla superficie del piano inclinato;
 - un tamburo magnetico, posto al capo terminale dell’alimentatore vibrante, che separa il materiale magnetico da quello amagnetico, determinandone i rispettivi accumuli su due lati separati della macchina.

L'impianto sarà collocato all'interno del capannone in area dedicata (individuata come zona di trattamento "T4" e descritta al punto successivo) e sarà alimentato con il materiale posto in messa in riserva presso la limitrofa zona I3 o collocato presso la medesima zona T4.

La Ditta ha specificato che:

- la funzione dell'impianto sarà quella di trattare alcuni flussi di rifiuti già precedentemente sottoposti alla selezione manuale, ottenendo così un ulteriore affinamento nella separazione delle frazioni metalliche, in particolare di quelle di minori dimensioni;
- il materiale trattato con l'impianto sarà costituito da qualsiasi tipo di rifiuto metallico sottoposto ad operazione R4, per cui sia utile effettuare una separazione magnetica a valle della selezione manuale;
- *"Trattandosi di un'operazione di affinamento della preventiva selezione manuale, l'utilizzo dell'impianto non determinerà alcun aumento delle potenzialità tecniche già determinate in termini di capacità di trattamento dei rifiuti in relazione alle attività di "selezione/cernita manuale e/o meccanica" come già autorizzate"*.

Sono state trasmesse le dichiarazioni di conformità CE del tamburo magnetico e dell'alimentatore vibrante;

- attrezzature manuali per l'adeguamento volumetrico dei rifiuti:
 - cesoia idraulica per cavi (modello "M18 ONEHCC", marca Milwaukee) che sarà utilizzata come trancia manuale dei cavi (codice EER170411) preliminarmente alla successiva spelatura manuale. L'utilizzo di trancia manuale per il trattamento dei cavi (codice EER 170411) è già previsto al punto 4.4.3 dell'ALLEGATO A – Rifiuti della D.D. n. 1878 del 24.10.2017;
 - nr. 2 cesoie per taglio metalli del tipo "cesoia a cocodrillo" che saranno utilizzate per il trattamento di rifiuti metallici nell'ambito delle operazioni di "adeguamento volumetrico manuale (cesoia manuale)" già previste ai punti 4.4.1 e 4.4.2 dell'ALLEGATO A – Rifiuti della D.D. n. 1878 del 24.10.2017.

La Ditta ha specificato che: *"Trattandosi di un'integrazione di attrezzature manuali di tipologia già prevista nell'autorizzazione vigente, il loro utilizzo non determina alcun aumento delle potenzialità tecniche già determinate in termini di capacità di trattamento dei rifiuti come già autorizzate"*.

La Ditta ha trasmesso:

- ⇒ il manuale d'uso e manutenzione della cesoia idraulica per il taglio dei cavi modello "M18 ONEHCC", marca Milwaukee, riportante anche la dichiarazione di conformità CE;
- ⇒ dichiarazione di conformità CE della cesoia per taglio dei metalli del tipo "cesoia a cocodrillo", mod. Butti 869C500, n° di serie 002480 (anno di fabbricazione 2019);
- ⇒ attestazione di conformità redatta da *esperto e consulente per la Sicurezza sul lavoro e per la Sicurezza del Macchinari di produzione* della cesoia per taglio dei metalli del tipo "cesoia a cocodrillo" (senza numero di matricola, anno di fabbricazione ante 1996).

3.1.2 Introduzione di una nuova zona operativa all'interno del capannone (denominata T4) adibita alla messa in riserva R13 e/o al recupero R4 dei rifiuti metallici, dove sarà posizionato l'impianto di separazione magnetica descritto al punto precedente.

La zona T4 avrà una superficie di 32 mq, il quantitativo massimo di rifiuti in messa in riserva sarà di 100 mc pari a 80 t.

La zona è stata ricavata da una porzione della zona operativa I3, già autorizzata per la sola operazione di messa in riserva R13, senza determinare l'aumento delle superfici complessivamente autorizzate e diminuendo le quantità massime di messa in riserva per un quantitativo corrispondente a quello assegnato alla zona T4 (100 mc pari a 80 t).

3.1.3 Riduzione della superficie della zona operativa all'interno del capannone denominata D1 (dedicata al deposito temporaneo dei rifiuti decadenti dalle operazioni di trattamento) per ricavare un'area adibita ad uso officina per la manutenzione delle attrezzature.

La superficie della zona D1 sarà ridotta a 100 mq (dagli originari 147 mq) in quanto la corrispondente superficie stralciata di 47 mq sarà utilizzata per il posizionamento di un macchinario adibito alla manutenzione delle attrezzature (cesoia Colgar per lavorazione lamiera d'acquisto, utilizzate nella fabbricazione di containers).

3.1.4 Aggiornamento delle attività di recupero finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto, con predisposizione delle procedure di produzione End of Waste "caso per caso" tenendo conto delle linee guida SNPA approvate con la delibera n. 67 del 6 febbraio 2020.

Per i cicli di recupero autorizzati finalizzati alla produzione di End of Waste, la Ditta, a seguito dell'entrata in vigore delle modifiche introdotte dalla L. 128/2019 all'art. 184-ter del D.Lgs 152/2006, ha effettuato la verifica della sussistenza di tutte le condizioni richieste per la cessazione della qualifica di rifiuto.

L'attività di recupero R4 è stata ricondotta:

- al Regolamento (UE) n. 333/2011 per i rottami di ferro, acciaio e alluminio (è pervenuto il Certificato di Kiwa Cermet Italia S.p.a. n. 7890-ER/A - data di rilascio 5/10/2011, data ultima modifica 4/08/2020, data prossimo rinnovo 4/10/2023);
- al Regolamento (UE) n. 715/2013 per i rottami di rame e sue leghe (è pervenuto il Certificato Kiwa Cermet Italia S.p.a. n. 7890-ER/B - data di rilascio 23/12/2013, data ultima modifica 21/06/2019, data prossimo rinnovo 22/06/2022. La Ditta ha precisato che l'attività di recupero R4 per i rifiuti rientranti nella disciplina di cui al Regolamento (UE) n. 715/2013 è attualmente sospesa e che tale attività sarà ripresa solo a seguito di ulteriore specifica richiesta e conseguente esplicita legittimazione da parte dell'Autorità Competente;
- al punto 2 (come indicato nel parere di ARPA prot. 186423 del 28/11/2022, in atti provinciali al prot. 67156 del 28/11/2022 n.d.r.) della Tabella 4.3 delle Linee Guida SNPA n. 41/2022 per i metalli non ferrosi costituiti da Piombo, Stagno e Zinco (poiché l'attività non è conforme a quanto previsto dall'art. 184 ter comma 2 del D.Lgs 152/2006). Tale fattispecie riguarda i rottami metallici identificati dai seguenti codici EER:
 - ❖ 150104, 170403, 170407, 191002, 191203, 200140 costituiti da rifiuti non pericolosi contenenti parti valorizzabili a matrice metallica non ferrosa costituita da piombo (rifiuto solido non polverulento);
 - ❖ 110501, 120103, 150104, 170404, 170407, 191002, 191203, 20140 costituiti da rifiuti non pericolosi contenenti parti valorizzabili a matrice metallica non ferrosa costituita da zinco (rifiuto solido non polverulento);
 - ❖ 120103, 150104, 170406, 170407, 191002, 191203, 200140 costituiti da rifiuti non pericolosi contenenti parti valorizzabili a matrice metallica non ferrosa costituita da stagno (rifiuto solido non polverulento).

Le EoW prodotte sono conformi alle seguenti specifiche:

- UNI 10432:2011 per quanto riguarda lo Stagno per l'industria metallurgica
- UNI 14057:2006 per quanto riguarda il Piombo per l'industria metallurgica;
- UNI 14290:2004 per quanto riguarda lo Zinco per l'industria metallurgica.

Il rispetto dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto sarà attestato dal gestore dell'impianto ("produttore") tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto e delle verifiche del rispetto dei criteri di qualità degli EoW sulla base del modello di

“Dichiarazione di conformità” di cui al D.d.s. regionale n. 12584 del 23/09/2021. La Dichiarazione di conformità conterrà le seguenti sezioni minime:

- ragione sociale del produttore;
- caratteristiche della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto;
- la quantificazione del lotto di riferimento;
- la dichiarazione di corrispondenza alle specifiche delle norme uni e di conformità agli standard ambientali definiti al DM 5/02/1998 – All. 1 – Sub. 1 – punto 3.2.3.c).

Le dichiarazioni saranno conservate presso l’impianto, o presso la sede legale, anche in formato elettronico, per 10 anni dalla data di emissione.

Il lotto avrà un volume massimo di 500 mc (pari a 500 t), e la relativa tempistica massima di stoccaggio sarà pari a 12 mesi (tale tempistica è comprensiva delle fasi necessarie per la certificazione dell’EoW ed è pertanto da computare a decorrere dalla data di produzione dei “rifiuti in attesa di certificazione”).

Ciascun lotto sarà sottoposto alle verifiche per accertarne la conformità.

La Ditta ha altresì trasmesso:

- Procedura cessazione qualifica di rifiuto di metalli non ferrosi e loro leghe che riporta informazioni circa: le procedure di accettazione del rifiuto; le operazioni di recupero/trattamento svolte; le verifiche dei criteri di qualità dell’EoW e l’individuazione del lotto e le tempistiche di conservazione del campione; l’emissione della dichiarazione di conformità del lotto;
- Procedura di campionamento (UNI 10802:2013);
- documento denominato “Adempimenti REACH CLP Check list EOW”.

ARPA con nota prot. 186423 del 28/11/2022, in atti provinciali al prot. 67156 del 28/11/2022, ha trasmesso il proprio contributo (riportato al successivo paragrafo 5).

3.1.5 Aggiornamento dell’autorizzazione alle nuove disposizioni emanate dal D.Lgs 116/2020.

Richiamando il D.Lgs 116/2020, la Ditta ha chiesto di stralciare la dicitura “speciali” nell’Allegato – A Rifiuti indicata al punto 4.2 del medesimo allegato.

3.1.6 Variante progettuale delle opere di mitigazione acustica già autorizzate mediante:

- ⇒ incremento della parte tamponata dell’edificio industriale, che si configura quale implementazione dell’intervento mitigativo “A” già autorizzato;
- ⇒ trattamento fonoassorbente di parte del soffitto del capannone ovest dell’azienda, in parziale revisione di quanto previsto nel contesto dell’intervento mitigativo “D” già autorizzato;
- ⇒ realizzazione di una barriera fonoassorbente in struttura metallica posizionata fronte Via Binda di Sopra per una estensione di circa 45 m ed altezza 11 m e di una seconda barriera posizionata a fianco della presso-cesoia, in sostituzione della copertura integrale della presso-cesoia prevista nel contesto dell’intervento mitigativo “D” già autorizzato.

La Ditta ha trasmesso:

- ◇ *CONSIDERAZIONI SULLA PROPOSTA DI OPERE INTEGRATIVE DI MITIGAZIONE ACUSTICA* datata 18/01/2021, nella quale il professionista firmatario (*tecnico competente nel campo dell’acustica ambientale*) valuta che le opere indicate al precedente punto 3.1.6 sono idonee all’attenuazione e al contenimento delle emissioni acustiche derivanti dall’attività svolta nell’area;
- ◇ Tavola A.1001 “Simulazione barriera anti rumore Via Binda di Sopra” R01 del 6/07/2021;

- ◇ *Relazione descrittiva opere di variante progettuale delle opere di mitigazione acustica A.O.M. Rottami S.p.A. “Intervento D” datata 13/09/2021 a firma di Tecnico incaricato della SIA Ingegneria e Architettura Milano S.r.l.;*
- ◇ *Previsione di Impatto acustico datata novembre 2021 a firma di tecnico competente nel campo dell'acustica ambientale;*
- ◇ *Previsione di Impatto acustico – Integrazione datata maggio 2022 a firma di tecnico competente nel campo dell'acustica ambientale;*
- ◇ *Nota di chiarimenti/integrazione del 20/05/2022, redatta da Tecnico incaricato della SIA Ingegneria e Architettura Milano S.r.l.;*
- ◇ *Valutazione d’Impatto acustico datata 28/05/2022 a firma di professionista Iscritto Enteca;*
- ◇ *Nota di chiarimenti del 20/06/2022, redatta da Tecnico incaricato della SIA Ingegneria e Architettura Milano S.r.l..*

Per la realizzazione delle opere la Ditta ha presentato al Comune di Cisano Bergamasco SCIA alternativa al permesso di costruire datata 23/01/2023.

3.1.7 Ulteriore documentazione trasmessa:

- a) *Tavola 3B “Planimetria generale con disposizione zone operative” aggiornamento Settembre 2021”;*
- b) *Tavola 4B “Planimetria generale con individuazione rete fognaria” PROGETTO di giugno 2023;*
- c) *la Ditta, a riscontro della nota di UNIACQUE S.p.a. prot. 36587 del 19/06/2023, ha: proposto una soluzione progettuale di adeguamento dell’impianto fognario; trasmesso la tavola di progetto; comunicato che la realizzazione delle opere previste richiede una tempistica di 36 mesi dal rilascio dell’autorizzazione.*

4 VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA PROCEDURA DI V.I.A., CORRISPONDENZA E PARERI PERVENUTI

Nella documentazione trasmessa, la Ditta ha svolto le considerazioni di seguito riportate.

- *emissioni in atmosfera: “le varianti richieste non determinano alcuna nuova emissione in atmosfera diffusa o che necessiti l’installazione di relativi presidi di abbattimento e convogliamento”;*
- *emissioni odorigene: “non è prevista, con la presente richiesta di variante, l’introduzione di codici CER costituiti da frazioni putrescibili suscettibili di dare origini ad emissioni odorigene”;*
- *suolo: “la variante richiesta non comporta maggior consumo di suolo rispetto al perimetro già autorizzato; le aree operative dell’insediamento risultano adeguatamente impermeabilizzate mediante pavimentazioni in cls”;*
- *emissioni acustiche: “Le varianti richieste non determinano un aggravio dell’impatto acustico generato dall’attività rispetto all’impatto acustico già valutato con il funzionamento dell’impianto in ogni sua linea, tenuto conto:*
 - *Della previsione di impatto acustico allegata alla presente, che ha valutato come le stime effettuate tenendo conto delle varianti progettuali relative all’integrazione delle attrezzature, come descritte al paragrafo 6 – modifiche all’attività – della relazione previsionale datata novembre 2021, sono risultate inferiori ai limiti di legge previsti per l’area di appartenenza per ciò che riguarda il livello di emissione e i valori di immissione assoluti e differenziali in corrispondenza degli ambienti abitativi più vicini.*
 - *Del fatto che la variante progettuale delle opere di mitigazione acustica prevede la realizzazione di:*

1. incremento della parte tamponata dell'edificio industriale (implementazione dell'intervento mitigativo "A" già autorizzato),
 2. trattamento fonoassorbente di parte del soffitto del capannone ovest dell'azienda (parziale revisione di quanto previsto nel contesto dell'intervento mitigativo "D" già autorizzato),
 3. realizzazione di una barriera fonoassorbente in struttura metallica da posizionare fronte Via Binda di Sopra per una estensione di circa 45 m ed altezza 11 m e una seconda barriera posizionata a fianco della stessa cesoia a sostituzione della copertura integrale della presso-cesoia, precedente prevista nel contesto dell'intervento mitigativo "D" già autorizzato";
- scarichi idrici: la Ditta ha, in particolare, precisato che la mancata realizzazione della copertura integrale della presso-cesoia non comporta "(...) modifiche qualitative delle acque meteoriche di prima pioggia scaricate in pubblica fognatura. Si precisa inoltre che i sistemi di trattamento delle acque meteoriche attualmente presenti sono adeguatamente dimensionati, anche a seguito della mancata realizzazione della tettoia, restando invariato l'assetto ad oggi esistente delle superfici scolanti e della relativa rete di raccolta e dei relativi sistemi depurativi. Per tali ragioni si conclude che la variante proposta non determinerà ripercussioni ambientali negative";
 - impatto visivo: "Si conferma che l'unica modifica dell'impatto visivo connessa alle varianti progettuali richieste sarà costituita dalla realizzazione delle sopra citate barriere fonoassorbenti, a sostituzione della copertura integrale della presso-cesoia, e dell'incremento della parte tamponata dell'edificio industriale.
Si precisa che le opere saranno realizzate ad avvenuta acquisizione di titolo abilitativo edilizio comunale e che in tale contesto sarà valutato l'esame paesistico del progetto".

La Ditta ha, altresì, precisato che: "(...) le modifiche proposte non comportano:

- l'utilizzo di ulteriori risorse naturali;
- una maggiore produzione di rifiuti;
- maggiori rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- un aggravio del traffico veicolare;
- modifiche alle azioni di monitoraggio già poste in essere;
- modifiche alle procedure atte ad individuare ed a rispondere a potenziali incidenti e situazioni di emergenza (piano di emergenza).

Alla luce di quanto sopra esposto, in riferimento al punto 8, lettera t), dell'allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/06 e smi, si ritiene che le modifiche proposte non avranno importanti ripercussioni sulle matrici ambientali, non generando notevoli ripercussioni negative sull'ambiente".

Con nota provinciale prot. 7383 del 7/02/2022:

- considerato che in materia di inquinamento acustico le disposizioni normative vigenti (L. 447/1995 e L.R. 13/2001) assegnano specifiche competenze e attività in capo al Comune ed al Dipartimento ARPA territorialmente competente, è stato chiesto un pronunciamento da parte del Comune di Cisano Bergamasco e del Dipartimento ARPA di Bergamo su quanto sostenuto dalla Ditta in riferimento agli eventuali impatti sulle emissioni acustiche derivanti dalle modifiche richieste;
- sono state fatte salve le valutazioni di altri soggetti per gli ulteriori aspetti di rispettiva competenza (in particolare in materia di impatto visivo/paesistico).

Con nota prot. 11323 del 24/02/2022 il Servizio Ambiente e Paesaggio provinciale ha:

- espresso parere paesaggistico favorevole alla realizzazione della barriera proposta per la mitigazione acustica, preferendo la soluzione ad Y tra quelle riportate nella tavola di progetto;

- relativamente alla realizzazione e manutenzione del progetto di mitigazione autorizzato, chiesto:
 - una relazione dettagliata dello stato di attuazione del progetto di mitigazione/compensazione ambientale approvato;
 - la verifica dello stato delle piantagioni in essere.

Con nota prot. 42684 del 17/03/2022, in atti provinciali al prot. 16342 del 17/03/2022, ARPA ha chiesto integrazioni/chiarimenti.

Con nota datata 2/05/2022, in atti provinciali al prot. 25620 del 2/05/2022, il Comune di Cisano Bergamasco, *Con riferimento alla richiesta di integrazioni/chiarimenti di ARPA Lombardia*, si è espresso come segue: “**si sospende il parere del 14.04.2022** (in atti provinciali al prot. 22847 del 14/04/2022 – n.d.r.) **e si ribadisce il parere favorevole e condizionato** alla richiesta, della Soc. ADDA ROTTAMI SPA, di

- *Realizzazione di una barriera fonoassorbente da posizionare fronte via Binda di Sopra secondo le prescrizioni impartite nel precedente parere preventivo.*

Pertanto ci si riserva di esprimere parere definitivo, da parte del presente ufficio, dopo che la società AOM ROTTAMI S.p.A. avrà preventivamente ottemperato alle prescrizioni impartite da ARPA Lombardia con nota prot. 42684 del 17.03.2022.”

Con nota datata 24/05/2022, in atti provinciali al prot. 30707 del 24/05/2022, la Ditta ha trasmesso integrazioni documentali.

Con nota datata 26/05/2022 il Servizio Ambiente e Paesaggio provinciale ha preso atto: “*della documentazione ricevuta in riscontro non avendo altro da aggiungere in materia di paesaggio*”.

Con nota datata 20/06/2022, in atti provinciali al prot. 36246 del 22/06/2022, la Ditta ha trasmesso ulteriori integrazioni documentali.

Con nota datata 9/08/2022, in atti provinciali al prot. 46467 del 9/08/2022, ARPA ha trasmesso il *parere su documentazione di impatto acustico*. Nel paragrafo ***Osservazioni e conclusioni*** è riportato quanto segue: “*La documentazione presentata è sostanzialmente conforme a quanto stabilito dalla D.G.R. 8 marzo 2002 n. 7/8313, si esprime pertanto parere favorevole per gli aspetti inerenti all’inquinamento acustico per le modifiche apportate.*

Tuttavia, considerate le tempistiche degli interventi di bonifica, nonché le varie modifiche apportate all’insediamento nel corso degli anni, si ritiene necessario che sia prevista la presentazione di una relazione sullo stato dell’arte dell’Azienda rispetto sia agli aspetti della bonifica acustica che della situazione di impianti / macchine / lavorazioni, nell’insediamento.

È pertanto necessario che, in occasione di fermata dell’Azienda (ferie e/o interventi manutentivi) sia eseguita una campagna di rilievi al perimetro dell’insediamento e presso i ricettori sensibili, in particolare quelli individuati con i numeri da 3 a 8 nella planimetria a pg 10”.

La Ditta con nota datata 28/06/2023, in atti provinciali al prot. 38905 del 28/06/2023, ha trasmesso Previsione di Impatto Acustico del 30 gennaio 2023, redatta da *tecnico competente nel campo dell’acustica ambientale* - Assieco S.r.l. relativa ai rilievi effettuati, in occasione della fermata delle attività durante le festività natalizie, al perimetro dell’insediamento e presso i ricettori sensibili individuati con i numeri da 3 a 8.

Con nota prot. 15307 del 13/10/2022, in atti provinciali al prot. 58350 del 13/10/2022, il Comune di Cisano Bergamasco si è espresso come segue: “***PARERE FAVOREVOLE*** Alla realizzazione

di una barriera fonoassorbente da posizionare fronte via Binda di Sopra secondo le prescrizioni impartite nel precedente parere preventivo. **La sopraccitata opera dovrà essere realizzata entro 6 mesi dal rilascio dell’Autorizzazione Provinciale e/o dal rilascio del titolo abilitativo.**

A opere ultimate, dovranno essere eseguite, durante le lavorazioni, opportune e costanti valutazioni acustiche in regime di autocontrollo, con l’invio delle relazioni con gli esiti da sottoporre al Comune e agli enti competenti”.

Con nota provinciale prot. n. 64439 del 14/11/2022 è stato dato avvio al procedimento sull’istanza presentata dalla Ditta, ritenendo che: “(...) dalle varianti richieste non siano da attendersi notevoli ripercussioni negative sull’ambiente, tenuto conto:

- dei pareri espressi dal Comune di Cisano Bergamasco ed ARPA in riferimento agli impatti sulle emissioni acustiche derivanti dalle modifiche richieste;
- del parere del Servizio Ambiente e Paesaggio provinciale nota prot. 11323 del 24/02/2022, condividendo, quindi, le valutazioni della Ditta”.

5 ULTERIORI PARERI PERVENUTI

Con nota prot. 186423 del 28/11/2022, in atti provinciali al prot. 67156 del 28/11/2022, ARPA:

- ∞ in relazione alle modalità di recupero e alle EoW di cui al Reg. UE n. 333/2011 per l’industria metallurgica, ottenuti dall’operazione R4 effettuata su rifiuti di ferro, acciaio ed alluminio, ed al Reg. UE n. 715/2013 per l’industria metallurgica, ottenuti dall’operazione R4 su rifiuti di rame e leghe di rame, ha evidenziato che: “(...) **non saranno oggetto di parere ARPA, non rientrando, come indicato anche dalla Ditta, nella categoria “caso per caso” di cui all’art. 184 ter comma 3) del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. in quanto facenti riferimento a specifici regolamenti comunitari (Reg. (UE) n. 333/2011 e Reg. (UE) n. 715/2013)”;**
- ∞ per quanto riguarda le modalità di recupero e le EoW ricondotte alle norme tecniche di riferimento (UNI ed EURO) delle materie prime secondarie per l’industria metallurgica, come riportato nel decreto del Ministro dell’Ambiente 5 febbraio 1998 per l’ottenimento: di rottame metallico conforme a quanto stabilito dall’art. 184 ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (stagno, piombo, zinco), ha comunicato di ritenere che :“(...) la tipologia di cessazione della qualifica di rifiuto “caso per caso” (linee guida SNPA) più corretta cui ricondurre il processo di recupero sia la n. 2 ovvero “Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia/provenienza/caratteristiche dei rifiuti, Attività di recupero, Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti. Viene esclusivamente richiesta una quantità massima recuperabile diversa (in termini di rifiuti trattati e/o di capacità di stoccaggio”), anziché la n. 7 come indicato dalla ditta nella documentazione agli atti. Come indicato nella D.d.s. n. 12584 del 20.09.2021 della Struttura Rifiuti e Tutela Ambientale della Regione Lombardia, per i processi di recupero riconducibili alla tipologia n.2 di cessazione della qualifica di rifiuto caso per caso non è necessario il parere Arpa”;
- ∞ ha comunque ritenuto che, al fine di una completa valutazione del processo di recupero rifiuti con la produzione di EoW caso per caso, la Ditta avrebbe dovuto:
 - fornire riscontro delle verifiche previste per accertare che eventuali POPs (contaminanti organici persistenti) non siano presenti nei rifiuti in ingresso prima del loro avvio al recupero o, in caso contrario, siano presenti in concentrazioni tali da permetterne il recupero;
 - redigere, qualora fossero previste, in fase di accettazione, analisi periodiche del rifiuto in ingresso, protocollo di campionamento del rifiuto in ingresso;
 - redigere un protocollo di campionamento degli EOW prodotti;
 - trasmettere il Certificato di conformità al Reg UE n. 715/2013 in corso di validità;

(la Ditta ha dato riscontro a quanto sopra con nota datata 23/12/2022, al prot. 72718 del 23/12/2022 n.d.r.);

- ∞ ha evidenziato che *“Tutta la documentazione prodotta e relativa alle verifiche e ai controlli effettuati per il singolo lotto produttivo, a partire dalla fase di accettazione del rifiuto in ingresso fino alla verifica di conformità dell’EoW prodotto (modulistica, fotografie, certificati analitici, verbali di campionamento, etc.), nonché le procedure di gestione e campionamento, dovranno essere tenute a disposizione degli Enti e saranno valutate più in dettaglio in sede di controllo”.*

Con nota prot. 4257 del 24/07/2023, in atti provinciali al prot. 44596 del 25/07/2023, ATO Ufficio d’ambito di Bergamo ha trasmesso l’**Allegato Emissioni idriche in pubblica fognatura**, con le valutazioni istruttorie le condizioni e prescrizioni, relative allo scarico in pubblica fognatura di acque di prima pioggia dello stabilimento AOM ROTTAMI S.r.l. in via Binda di Sopra n. 14, in comune di Cisano Bergamasco.

6 DESCRIZIONE DELLE AREE E DELLE OPERAZIONI A SEGUITO DELLE VARIANTI RICHIESTE (SOSTITUISCE INTEGRALMENTE IL PUNTO 4 DELLA SCHEDA TECNICA ALLEGATA ALLA D.D. N. 1878 DEL 24/10/2017 LE MODIFICHE RISPETTO ALLA PRECEDENTE FORMULAZIONE SONO RIPORTATE IN ROSSO)

6.1 Vengono effettuate operazioni di:

- ✓ messa in riserva R13 di rifiuti non pericolosi;
- ✓ recupero R4 di rifiuti non pericolosi mediante le seguenti attività:
 - 1) ove necessario;
 - preliminare selezione/cernita manuale e/o meccanica, volta ad eliminare eventuali impurità ed espletata con l’ausilio dei mezzi in dotazione della ditta;
 - eventuale adeguamento volumetrico dei rifiuti mediante l’uso di una pressa cesoia o dei semoventi muniti di pinza o polipo **o mediante adeguamento volumetrico manuale (cesoia manuale);**

2) verifica di conformità dei materiali ottenuti alle norme tecniche e/o regolamenti di riferimento al fine di attribuire al materiale la qualifica di cessato rifiuto ai sensi dell’art. 184 ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per il successivo reimpiego nell’industria metallurgica.

E’ precisato che l’operazione di recupero (R4) può consistere semplicemente nel controllare visivamente i rifiuti per verificare se gli stessi soddisfano le condizioni caratterizzanti e necessarie all’attribuzione della cessazione della qualifica di rifiuto indicati ai sensi dell’art. 184 ter comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

6.2 I tipi di rifiuti non pericolosi (**EER**) sottoposti alle varie operazioni, nonché le relative limitazioni sono individuate nella seguente tabella

Identificativo rifiuto	Descrizione	OPERAZIONI		Lavorazioni	Qualifica di cessato rifiuto
		R13	R4	R4	
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	X		//	
030101	scarti di corteccia e sughero	X		//	
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli	X		//	

Identificati vo rifiuto	Descrizione	OPERAZIONI		Lavorazioni	Qualifica di cessato rifiuto
Codice EER	Rifiuto	R13	R4	R4	
	di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04				
100210	scaglie di laminazione	X		//	
100899	rifiuti non specificati altrimenti <i>limitatamente scarti di produzione (tagli, rifili, prove di produzione, fine bobina) e cascami di lavorazione dei metalli non ferrosi derivanti dalla metallurgia termica</i>	X	X	Selezione cernita e/o adeguamento volumetrico	Regolamento UE n°333/2011 Regolamento UE n°715/2013
110501	zinco solido	X	X	Selezione cernita e/o adeguamento volumetrico	Caso per caso (rif. Tip. 3.2.3 lettera c) del D.M. 5/02/1998 e s.m.i. per rottami di zinco (UNI 14290:2004)
120101	polveri e particolato di metalli ferrosi	X	X (1)	Selezione cernita e/o adeguamento volumetrico	Regolamento UE n°333/2011
120102	polveri e particolato di metalli ferrosi	X	X (1) <u>Limitatamente e alla frazione non polverulenta</u>	Selezione cernita e/o adeguamento volumetrico	Regolamento UE n°333/2011
120103	limatura e trucioli di metalli non ferrosi	X	X (1) (2) <u>Limitatamente e alla frazione non polverulenta</u>	Selezione cernita e/o adeguamento volumetrico	Regolamento UE n°333/2011 Regolamento UE n°715/2013 Caso per caso (rif. Tip. 3.2.3 lettera c) del D.M. 5/02/1998 e s.m.i. per: rottami di zinco (UNI 14290:2004); rottami di stagno (UNI 10432:2011)
120104	polveri e particolato di metalli non ferrosi	X	X (1) (2) <u>Limitatamente e alla frazione non polverulenta</u>	Selezione cernita e/o adeguamento volumetrico	Regolamento UE n°333/2011 Regolamento UE n°715/2013

Identificativo rifiuto	Descrizione	OPERAZIONI		Lavorazioni	Qualifica di cessato rifiuto
Codice EER	Rifiuto	R13	R4	R4	
120199	rifiuti non specificati altrimenti <i>limitatamente a cascami di lavorazione, scarti di lavorazione di rottame ferroso/non ferroso, Lamierino e sfridi da lavorazione dei metalli</i>	X	X	Selezione cernita e/o adeguamento volumetrico	Regolamento UE n°333/2011 Regolamento UE n°715/2013
150101	imballaggi di carta e cartone	X		//	//
150102	imballaggi di plastica	X		//	//
150103	imballaggi in legno	X		//	//
150104	imballaggi metallici	X	X (1)	Selezione cernita e/o adeguamento volumetrico	Regolamento UE n°333/2011 Regolamento UE n°715/2013 Caso per caso (rif. Tip. 3.2.3 lettera c) del D.M. 5/02/1998 e s.m.i. per: rottami di zinco (UNI 14290:2004); rottami di stagno (UNI 10432:2011); rottami di piombo (UNI 14057:2006)
150105	imballaggi compositi	X		//	//
150106	imballaggi in materiali misti	X		//	//
150107	imballaggi di vetro	X		//	//
160117	metalli ferrosi	X	X	Selezione cernita e/o adeguamento volumetrico	Regolamento UE n°333/2011
160118	metalli non ferrosi	X	X	Selezione cernita e/o adeguamento volumetrico	Regolamento UE n°333/2011 Regolamento UE n°715/2013
160120	vetro	X		//	//
160122	componenti non specificati altrimenti <i>limitatamente a componenti di veicoli a motore, quali cambi, motori, differenziali ecc.</i>	X		//	//
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13 (esclusi quelli rientranti nel campo d'applicazione del d.lgs. n. 49/14)	X	X	Selezione cernita e/o adeguamento volumetrico	Regolamento UE n°333/2011 Regolamento UE n°715/2013
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di	X		//	//

Identificati vo rifiuto	Descrizione	OPERAZIONI		Lavorazioni	Qualifica di cessato rifiuto
Codice EER	Rifiuto	R13	R4	R4	
	cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13 (RAEE rientranti nel campo d'applicazione del d.lgs. n. 49/14)				
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	X	X	Selezione cernita e/o adeguamento volumetrico	Regolamento UE n°333/2011 Regolamento UE n°715/2013
170201	legno	X		//	//
170202	vetro	X		//	//
170203	plastica	X		//	//
170401	rame, bronzo, ottone	X	X	Selezione cernita e/o adeguamento volumetrico	Regolamento UE n°715/2013
170402	alluminio	X	X	Selezione cernita e/o adeguamento volumetrico	Regolamento UE n°333/2011
170403	piombo	X	X	Selezione cernita e/o adeguamento volumetrico	Caso per caso (rif. Tip. 3.2.3 lettera c) del D.M. 5/02/1998 e s.m.i. per rottami di piombo (UNI 14057:2006)
170404	zinco	X	X	Selezione cernita e/o adeguamento volumetrico	Caso per caso (rif. Tip. 3.2.3 lettera c) del D.M. 5/02/1998 e s.m.i. per rottami di zinco (UNI 14290:2004)
170405	ferro e acciaio	X	X	Selezione cernita e/o adeguamento volumetrico	Regolamento UE n°333/2011
170406	stagno	X	X	Selezione cernita e/o adeguamento volumetrico	Caso per caso (rif. Tip. 3.2.3 lettera c) del D.M. 5/02/1998 e s.m.i. per rottami di stagno (UNI 10432:2011)
170407	metalli misti	X	X	Selezione cernita e/o adeguamento volumetrico	Regolamento UE n°333/2011 Regolamento UE n°715/2013 Caso per caso (rif. Tip. 3.2.3 lettera c) del D.M. 5/02/1998 e s.m.i. per: rottami di zinco (UNI 14290:2004); rottami di stagno (UNI 10432:2011); rottami di piombo (UNI 14057:2006)

Identificati vo rifiuto	Descrizione	OPERAZIONI		Lavorazioni	Qualifica di cessato rifiuto
Codice EER	Rifiuto	R13	R4	R4	
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	X	X	Selezione cernita e/o adeguamento volumetrico	Regolamento UE n°333/2011 Regolamento UE n°715/2013
190102	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	X	X	Selezione cernita e/o adeguamento volumetrico	Regolamento UE n°333/2011
191001	rifiuti di ferro e acciaio	X	X	Selezione cernita e/o adeguamento volumetrico	Regolamento UE n°333/2011
191002	rifiuti di metalli non ferrosi	X	X	Selezione cernita e/o adeguamento volumetrico	Regolamento UE n°333/2011 Regolamento UE n°715/2013 Caso per caso (rif. Tip. 3.2.3 lettera c) del D.M. 5/02/1998 e s.m.i. per: rottami di zinco (UNI 14290:2004); rottami di stagno (UNI 10432:2011); rottami di piombo (UNI 14057:2006)
191201	carta e cartone	X		//	//
191202	metalli ferrosi	X	X	Selezione cernita e/o adeguamento volumetrico	Regolamento UE n°333/2011
191203	metalli non ferrosi	X	X	Selezione cernita e/o adeguamento volumetrico	Regolamento UE n°333/2011 Regolamento UE n°715/2013 Caso per caso (rif. Tip. 3.2.3 lettera c) del D.M. 5/02/1998 e s.m.i. per: rottami di zinco (UNI 14290:2004); rottami di stagno (UNI 10432:2011); rottami di piombo (UNI 14057:2006)
191204	plastica e gomma	X		//	//
191205	vetro	X		//	//
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	X		//	//
200101	carta e cartone	X		//	//
200102	vetro	X		//	//
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 (RAEE rientranti nel	X		//	//

Identificativo rifiuto	Descrizione	OPERAZIONI		Lavorazioni	Qualifica di cessato rifiuto
Codice EER	Rifiuto	R13	R4	R4	
	campo d'applicazione del d.lgs. n. 49/2014)				
200138	legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	X		//	//
200139	plastica	X		//	//
200140	metalli	X	X	Selezione cernita e/o adeguamento volumetrico	Regolamento UE n°333/2011 Regolamento UE n°715/2013 Caso per caso (rif. Tip. 3.2.3 lettera c) del D.M. 5/02/1998 e s.m.i. per: rottami di zinco (UNI 14290:2004); rottami di stagno (UNI 10432:2011); rottami di piombo (UNI 14057:2006)

(1) Ai fini del rispetto del divieto di cui agli Allegati I e II, punto 2.3 del Regolamento (UE) n. 333/2011:

- i rifiuti di cui ai codici EER 100210, 120101, 120102, 120103, 120104 sono trattabili come R4 limitatamente a limatura, scaglie e polveri non contenenti fluidi quali oli o emulsioni oleose;
- il rifiuto di cui al codice EER 150104 è accettabile in R4 solo se i fusti o contenitori non hanno contenuto oli o vernici. (*)

(2) Ai fini del rispetto del divieto di cui all'Allegato I, punto 2.3 del Regolamento (UE) n. 715/2013:

- i rifiuti di cui ai codici EER 120103, 120104 sono trattabili come R4 limitatamente a limatura, scaglie e polveri non contenenti fluidi quali oli o emulsioni oleose;
- il rifiuto di cui al codice EER 150104 è accettabile in R4 solo se i fusti o contenitori non hanno contenuto oli o vernici. (*)

(*) Note inserite dall'Ufficio in allineamento alle più recenti formulazioni definite per altri impianti che svolgono operazioni analoghe.

6.3 Procedure di accettazione dei rifiuti.

La ditta provvederà a verificare l'accettabilità dei rifiuti mediante l'acquisizione del relativo formulario identificazione e/o di idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico fisiche.

Nel caso di provenienza estera i rifiuti saranno accompagnati dal documento riportato in allegato VII al regolamento CE 1013/2006.

I rifiuti in ingresso verranno sottoposti a controlli necessari e preliminari all'accettazione del rifiuto quali:

- ✓ controllo radiometrico nel caso di rifiuti metallici e RAEE;
- ✓ controllo visivo del carico, al fine di constatare la corrispondenza dei rifiuti conferiti alle caratteristiche del codice EER attribuito dal produttore, ed in particolare verificare che sia "libero da sostanze e/o materiali indesiderati non trattabili dall'impianto".

La ditta propone procedure di accettazione di rifiuti in ingresso all'impianto che si differenziano a seconda della tipologia di rifiuto ritirato e dei cicli di recupero a cui sono avviati.

In particolare:

- ✓ per i rifiuti metallici rientranti nel campo di applicazione del Regolamento 333/2011/UE, provvederà a verificare il rispetto dei criteri contenuti nel Regolamento 333/2011/UE, Allegato I, punto 2 e Allegato II, punto 2;
- ✓ per i rifiuti metallici rientranti nel campo di applicazione del Regolamento 715/2013/UE, provvederà a verificare il rispetto dei criteri contenuti nel Regolamento 715/2013/UE, Allegato I punto 2.
- ✓ per i rifiuti metallici di natura ferrosa/ non ferrosa, non destinati all'operazione di recupero diretto presso l'impianto, qualora si tratti di rifiuti non rientranti nella casistica dei regolamenti UE, le modalità di accettazione verranno eseguite nel rispetto delle specifiche procedure previste dalla DGR n. VIII/010222 del 28/09/2009;
- ✓ per i rifiuti non pericolosi aventi codice a specchio è prevista l'acquisizione di certificati analitici per ogni partita di rifiuti conferita (proveniente continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito).

La verifica verrà effettuata almeno semestralmente o comunque ogni qualvolta intervengano modifiche sostanziali dei cicli produttivi che generano il rifiuto;

- ✓ per i rifiuti costituiti da zinco, stagno e piombo sono previste le seguenti fasi:
 - a) preliminare acquisizione, al primo conferimento, della dichiarazione da parte del produttore attestante le seguenti caratteristiche del rifiuto conferito:
 - oli e grassi <2% in peso,
 - PCB e PCT <25 ppb,
 - solventi organici <0,1% in peso,
 - polveri con granulometria <10 µ non superiori al 10% in peso delle polveri totali,
 - non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
 - esente da contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, ne materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi,
 - assenza di sostanze incluse nell'allegato IV del Regolamento 1021/2019/UE e s.m.i. (POPs) in quantità superiori ai rispettivi limiti ivi previsti,
 - assenza di sostanze chimiche SVHC (Substances of Very High Concern) che rispondono ai criteri definiti dall'art. 57 del Regolamento REACH, in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso.

Tale dichiarazione dovrà essere rinnovata, per i conferimenti successivi, nel caso in cui i processi di produzione subiscano modifiche tali da poter alterare le caratteristiche e la composizione del rifiuto;

- b) controllo visivo del carico dei rifiuti in ingresso;
- c) controllo radiometrico del carico dei rifiuti in ingresso secondo la specifica procedura di sorveglianza radiometrica;
- d) verifica della correttezza e completezza del formulario di accompagnamento;
- e) verifica della corrispondenza e validità delle autorizzazioni dei soggetti indicati e del mezzo;
- f) pesatura e registrazione dei dati relativi al carico in ingresso.

E' prevista l'esecuzione di periodiche verifiche a campione, su quanto dichiarato dai produttori in merito alle caratteristiche e alla composizione del rifiuto in ingresso.

Sarà effettuata un'analisi all'anno, a campione su un singolo produttore (a rotazione qualora siano più di uno), dell'esecuzione e degli esiti della verifica a campione sarà tenuta traccia.

Nel caso di esecuzione di verifiche a campione il rifiuto oggetto di campionamento sarà mantenuto nell'area di messa in riserva e non sottoposto all'esecuzione delle operazioni di recupero sino all'acquisizione dell'esito positivo della verifica analitica.

6.4 Descrizione delle attività di recupero rifiuti.

6.4.1 I rifiuti di rottami metallici costituiti principalmente da ferro e acciaio **EER**: 120101 – 120102 – 120199 - 150104 – 160117 – 170405 - 170407 – 190102 – 191001 - 191202 – 200140 saranno sottoposti ad un trattamento di selezione/cernita manuale e/o meccanica, al fine di eliminare eventuali impurità e di omogeneizzare le diverse frazioni metalliche, mediante l'utilizzo delle attrezzature in dotazione della ditta (caricatori semoventi muniti di pinza o polipo **e/o impianti di separazione magnetica**). Successivamente, all'occorrenza, su alcune partite di rifiuti verrà effettuato un adeguamento volumetrico manuale (cesoia manuale) e/o meccanico (polipo, pinza e/o presso cesoia **e/o “cesoia a coccodrillo”**). A seguito delle suddette lavorazioni l'operatore qualificato provvederà a verificare il rispetto dei criteri contenuti nel Regolamento 333/2011/UE, Allegato I, punto 1. In particolare:

- ✓ provvederà a classificare ogni partita di rottami suddivisi per categoria in base alle specifiche del cliente, alle specifiche settoriali o ad una norma di settore, per essere utilizzati direttamente nella produzione di sostanze o oggetti metallici nelle acciaierie e nelle fonderie;
- ✓ provvederà a verificare che la quantità totale di materiali estranei (sterili) è ≤ 2 % in peso. Sono considerati materiali estranei:
 1. metalli non ferrosi (tranne gli elementi di lega presenti in qualsiasi substrato metallico ferroso) e materiali non metallici quali terra, polvere, isolanti e vetro;
 2. materiali non metallici combustibili, quali gomma, plastica, tessuto, legno e altre sostanze chimiche o organiche;
 3. elementi di maggiori dimensioni (della grandezza di un mattone) non conduttori di elettricità, quali pneumatici, tubi ripieni di cemento, legno o calcestruzzo;
 4. residui delle operazioni di fusione, riscaldamento, preparazione della superficie (anche scricatura), molatura, segatura, saldatura e ossitaglio cui è sottoposto l'acciaio, quali scorie, scaglie di laminazione, polveri raccolte nei filtri dell'aria, polveri da molatura, fanghi.

E' prevista la verifica visiva per ogni partita e con cadenza almeno semestrale l'analisi su alcuni campioni rappresentativi prelevati dalle partite create;

- ✓ Provvederà mediante controllo visivo a verificare che i rottami preparati non contengono ossido di ferro in eccesso, tranne le consuete quantità dovute allo stoccaggio in condizioni atmosferiche normali;
- ✓ provvederà ad effettuare il monitoraggio della radioattività di ogni partita, compilandone adeguata certificazione;
- ✓ provvederà mediante controllo visivo a verificare che i rottami preparati non presentino caratteristiche di pericolo di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/Ce (da HP1 ad HP15);
- ✓ provvederà mediante controllo visivo a verificare che i rottami preparati non contengono contenitori sotto pressione, chiusi o insufficientemente aperti che possano causare un'esplosione in una fornace metallurgica.

6.4.2 I rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe **EER**: 100899 - 110501 - 120103 - 120104 - 120199 - 150104 - 160118 - 170401 - 170402 - 170403 - 170404 - 170406 - 170407 - 191002 - 191203 - 200140, saranno sottoposti ad un trattamento di selezione/cernita manuale e/o meccanica, al fine di eliminare eventuali impurità e di omogeneizzare le diverse frazioni metalliche, mediante l'utilizzo delle attrezzature in dotazione della ditta (caricatori semoventi muniti di pinza o polipo **e/o impianti di separazione magnetica**). Successivamente, all'occorrenza, su alcune partite di rifiuti verrà effettuato un adeguamento volumetrico manuale (cesoia manuale) e/o meccanico (polipo, pinza e/o presso cesoia **e/o “cesoia a coccodrillo”**). A seguito delle suddette lavorazioni l'operatore:

- a) per i rottami metallici, costituiti principalmente da alluminio e leghe di alluminio, provvederà a verificare il rispetto dei criteri contenuti nel Regolamento 333/2011/UE, Allegato II, punto 1. In particolare:

- ✓ provvederà a classificare ogni partita di rottami suddivisi per categoria in base alle specifiche del cliente, alle specifiche settoriali o ad una norma di settore, per essere utilizzati direttamente nella produzione di sostanze o oggetti metallici mediante raffinazione o rifusione;
 - ✓ provvederà a verificare che la quantità totale di materiali estranei (sterili) è ≤ 5 % in peso oppure la resa del metallo è ≥ 90 %. Sono considerati materiali estranei:
 1. metalli diversi dall'alluminio e dalle leghe di alluminio;
 2. materiali non metallici quali terra, polvere, isolanti e vetro;
 3. materiali non metallici combustibili, quali gomma, plastica, tessuto, legno e altre sostanze chimiche o organiche;
 4. elementi di maggiori dimensioni (della grandezza di un mattone) non conduttori di elettricità, quali pneumatici, tubi ripieni di cemento, legno o calcestruzzo; oppure
 5. residui delle operazioni di fusione dell'alluminio e leghe di alluminio, riscaldamento, preparazione della superficie (anche scricatura), molatura, segatura, saldatura e ossitaglio, quali scorie, impurità, loppe, polveri raccolte nei filtri dell'aria, polveri da molatura, fanghi.

E' prevista la verifica visiva per ogni partita e con cadenza almeno semestrale l'analisi su alcuni campioni rappresentativi prelevati dalle partite create;
 - ✓ provvederà mediante controllo visivo a verificare che i rottami preparati non contengono polivinilcloruro (PVC) sotto forma di rivestimenti, vernici, materie plastiche;
 - ✓ provvederà mediante controllo visivo a verificare che i rottami preparati siano esenti, alla vista, da oli, emulsioni oleose, lubrificanti o grassi, tranne quantità trascurabili che non comportano gocciolamento;
 - ✓ provvederà ad effettuare il monitoraggio della radioattività di ogni partita, compilandone adeguata certificazione;
 - ✓ provvederà mediante controllo visivo a verificare che i rottami preparati non presentino caratteristiche di pericolo di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/Ce (da HP1 ad HP15);
 - ✓ provvederà mediante controllo visivo a verificare che i rottami preparati non contengono contenitori sotto pressione, chiusi o insufficientemente aperti che possano causare un'esplosione in una fornace metallurgica;
- b) per i rottami metallici, costituiti principalmente da rame e leghe di rame, provvederà a verificare il rispetto dei criteri contenuti nel Regolamento 715/2013/UE, Allegato I, punto 1. In particolare:
- ✓ provvederà a classificare ogni partita di rottami suddivisi per categoria in base alle specifiche del cliente, alle specifiche settoriali o ad una norma di settore, per essere utilizzati direttamente nella produzione di sostanze o oggetti in impianti di fusione, raffinazione, rifusione o produzione di altri metalli;
 - ✓ provvederà a verificare che la quantità totale di materiali estranei (sterili) è ≤ 2 % in peso. Sono considerati materiali estranei:
 1. metalli diversi dal rame e dalle leghe di rame;
 2. materiali non metallici quali terra, polvere, isolanti e vetro;
 3. materiali non metallici combustibili, quali gomma, plastica, tessuto, legno e altre sostanze chimiche o organiche;
 4. scorie, impurità, loppe, polveri raccolte nei filtri dell'aria, polveri da molatura, fanghi.

E' prevista la verifica visiva per ogni partita e con cadenza almeno semestrale l'analisi su alcuni campioni rappresentativi prelevati dalle partite create;
 - ✓ provvederà mediante controllo visivo a verificare che i rottami preparati non contengono ossido metallico in eccesso, tranne le consuete quantità dovute allo stoccaggio in condizioni atmosferiche normali;

- ✓ provvederà mediante controllo visivo a verificare che i rottami preparati siano esenti, alla vista, da oli, emulsioni oleose, lubrificanti o grassi, tranne quantità trascurabili che non comportano gocciolamento;
 - ✓ provvederà ad effettuare il monitoraggio della radioattività di ogni partita, compilandone adeguata certificazione;
 - ✓ provvederà mediante controllo visivo a verificare che i rottami preparati non presentino caratteristiche di pericolo di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/Ce (da HP1 ad HP15);
 - ✓ provvederà mediante controllo visivo a verificare che i rottami preparati non contengono contenitori sotto pressione, chiusi o insufficientemente aperti che possano causare un'esplosione in una fornace metallurgica;
 - ✓ provvederà mediante controllo visivo a verificare che i rottami preparati non contengono polivinilcloruro (PVC) sotto forma di rivestimenti, vernici, materie plastiche;
- c) nel caso di **rottami** metallici non rientranti nei sopra richiamati Regolamenti UE, **nello specifico piombo, zinco e stagno**, provvederà **per ogni lotto ottenuto alla:**
- ✓ **verifica visiva per verificare l'assenza di materiali estranei;**
 - ✓ **verifica della radioattività;**
 - ✓ **verifica delle specifiche delle norme UNI ed EURO ed in particolare:**
 - **stagno conforme alle specifiche della norma UNI 10432:2011;**
 - **piombo conforme alle specifiche della norma UNI 14057:2006;**
 - **zinco conforme alle specifiche della norma UNI 14290:2004.**

6.4.3 Per i rifiuti con il codice **EER** 170411, il processo di recupero [R4] prevede che i cavi vengano portati, con l'utilizzo della trancia manuale, ad una misura tale da essere spelati manualmente (forbici e/o taglierino) e/o mediante l'utilizzo della pela cavi (presso le zone T2, T3 e T4). Ciò consentirà di dividere il conduttore interno (es. rame, alluminio, ecc.) dal rivestimento esterno (es. plastica, gomma, carta, ecc.).

A seguito delle suddette lavorazioni l'operatore potrà effettuare la fase successiva, consistente:

- ✓ per i cavi di alluminio, nella verifica di conformità dei materiali ottenuti alle procedure previste nell'ambito del sistema di gestione della qualità istituito ai sensi del regolamento UE n° 333/2011, al fine di attribuire al materiale la qualifica di cessato rifiuto ai sensi dell'art. 184 ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per il successivo reimpiego nell'industria metallurgica;
- ✓ per i cavi di rame, nella verifica di conformità dei materiali ottenuti alle procedure previste nell'ambito del sistema di gestione della qualità istituito ai sensi del regolamento UE n° 715/2013, al fine di attribuire al materiale la qualifica di cessato rifiuto ai sensi dell'art. 184 ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per il successivo reimpiego nell'industria metallurgica.

I rifiuti a composizione plastica, derivanti dalle operazioni sopra descritte, saranno inviati ad altri impianti che ne effettueranno ulteriori operazioni di recupero.

6.4.4 Per i rifiuti con il codice **EER** 160214 (rifiuti non rientranti nel campo d'applicazione del d.lgs. 49/2014) e 160216 il processo di recupero [R4] prevede l'eventuale disassemblaggio (mediante l'utilizzo di attrezzatura minuta di vario genere quali cesoie, cacciaviti pinze ecc..) delle frazioni non omogenee e la valorizzazione della componente metallica. Le componenti metalliche ottenute subiranno le lavorazioni ed, in funzione della specifica natura merceologica, le verifiche sopra descritte, volte ad attribuire al materiale la qualifica di cessato rifiuto (norme tecniche di riferimento e/o Regolamenti UE 333/2011 e/o UE 715/2014). I rifiuti non metallici, decadenti dalle operazioni sopra descritte, saranno inviati ad altri impianti che ne effettueranno ulteriori operazioni di recupero.

6.5 ***Sostanze od oggetti ottenuti dalle operazioni di recupero***

Dalle operazioni di trattamento R4 sopra descritte si origineranno i seguenti prodotti:

- ✓ rottame metallico conforme a quanto stabilito dall'art. 184 ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. rispondente alle specifiche fissate dall'allegato I al Reg. (UE) 333/2011 (*rottami di ferro e acciaio*) o dall'allegato II al Reg. (UE) 333/2011 (*rottami di alluminio*) o dell'allegato I al Reg.(UE) 715/2013 (*rottami di rame e leghe di rame*) e dalle norme *ceca, aisi, caef, uni ed euro da vendere ad industrie metallurgiche/fonderie-acciaierie/commercianti*;
- ✓ rottame metallico conforme a quanto stabilito dall'art. 184 ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e rispondente alle **seguenti** norme tecniche di riferimento,:
 - **UNI 10432:2011 per quanto riguarda lo Stagno per l'industria metallurgica**
 - **UNI 14057:2006 per quanto riguarda il Piombo per l'industria metallurgica;**
 - **UNI EN 14290:2004 per quanto riguarda lo Zinco per l'industria metallurgica.**

6.6 **Materiali estranei**

Gli eventuali materiali estranei che decadranno dai cicli di recupero sopra descritti saranno gestiti in regime di deposito temporaneo nel rispetto delle condizioni dettate dall'**art. 185 bis** del D.Lgs. 152/2006 e successivamente ceduti, accompagnati da regolare documento di trasporto (formulario di identificazione, allegato VII), ad altri impianti autorizzati e/o comunicati, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., che ne effettueranno le operazioni di recupero e/o smaltimento in conformità a quanto prescritto dalle specifiche autorizzazioni e/o norme tecniche.

6.7 **Rifiuti assoggettati alla disciplina del D.Lgs. 49 del 14/03/2014**

I rifiuti assoggettati alla disciplina del D.Lgs. 49/2014 sono i rifiuti di cui ai codici **EER** 160214 e 200136 che verranno sottoposti alle seguenti operazioni

Identificativo rifiuto	Descrizione	OPERAZIONI	
		R13	R4
Codice EER	Rifiuto		
160214	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13 (RAEE rientranti nel campo d'applicazione del d.lgs. n. 49/2014)	X	
200136	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 (RAEE rientranti nel campo d'applicazione del d.lgs. n. 49/2014)	X	

I rifiuti in ingresso all'impianto saranno posizionati nella zona C che funge da "*settore di conferimento dei RAEE*". I rifiuti verranno poi trasferiti nella Zona H in attesa di essere conferiti ad impianti terzi specificatamente autorizzati per il successivo trattamento.

La ditta esclude lo stoccaggio di:

- ✓ apparecchiature contenenti sostanze lesive per l'ozono (compresi CFC e HCFC);
- ✓ apparecchiature contenenti componenti liquide/gassose;
- ✓ pile e condensatori contenenti PCB e altri rifiuti contenenti sostanze pericolose.

6.8 **Altri rifiuti**

I restanti rifiuti di cui ai codici **EER** 020104, 030101, 030105, 100210, 150101, 150102, 150103, 150105, 150106, 150107, 160120, 160122, 170201, 170202, 170203, 191201, 191204, 191205,

191207, 200101, 200102, 200138, 200139 in arrivo all'impianto saranno posti in messa in riserva R13 nelle apposite aree funzionali, per essere poi ceduti, accompagnati dal formulario di identificazione o documento di trasporto del rifiuto, che nel caso di provenienza o destino estero è riconducibile all'allegato VII al Reg. CE 1013/06, ad altri impianti autorizzati o comunicati che ne effettueranno le operazioni di recupero in conformità a quanto prescritto dalle specifiche autorizzazioni e/o norme tecniche.

6.9 *Attrezzature utilizzate per la movimentazione ed il trattamento dei rifiuti*

La movimentazione, le lavorazioni e la gestione dei rifiuti in generale saranno effettuate mediante:

- ✓ n. 2 pese per pesatura dei carichi in ingresso ed in uscita;
- ✓ rilevatore della radioattività portatile;
- ✓ n. 2 portali fissi per controllo radioattività;
- ✓ pelacavi;
- ✓ n. 9 caricatori semoventi gommati e cingolati muniti di polipo e pinza;
- ✓ n. 2 pale articolate munite di benna;
- ✓ n. 2 carrelli elevatori;
- ✓ presso/cesoia VEZZANI MOD. PC 1625 e MOD. PC 1600/8;
- ✓ impianto di separazione magnetica (impianto fisso composto da: tramoggia, alimentatore vibrante, tamburo magnetico);
- ✓ cesoia idraulica per cavi (modello "M18 ONEHCC", marca Milwaukee);
- ✓ nr. 2 cesoie per taglio metalli del tipo "cesoia a cocodrillo";
- ✓ attrezzatura minuta di vario genere (es. martelli, pinze, cacciaviti, cesoia manuale, ecc).

6.10 *Modalità di stoccaggio*

Le seguenti tabelle evidenziano, per ogni area funzionale, operazioni, superficie, volume, quantità, tipologie materiali /rifiuti in deposito (codici EER), modalità di stoccaggio:

Zona	Ubicazione	Operazioni	Sup. [m ²]	Volume [m ³]	Quantità [t]	Rifiuti trattati/stoccati
I1	Capannone	R13	1.129	5.000	4.000	020104 030101 030105 100210 100899 110501 120101 120102 120103 120104 120199 150101 150102 150103 150104 150105 150106 150107 160117 160118 160120 160122 160214 160216 170201 170202 170203 170401 170402 170403 170404 170405 170406 170407 170411 190102 191001 191002 191201 191202 191203 191204 191205 191207 200101 200102 200138 200139 200140
I2		R13	760	3.200	2.560	
I3		R13	783	3.900	3.120	
H	Capannone	R13	30	60	30	160214 - 200136 RAEE
T1	Piazzale esterno	R4	679,00	//	//	100899 110501 120101 120102 120103 120104 120199 150104 160117 160118 160214 160216 170401 170402 170403 170404 170405 170406 170407 190102 191001 191002 191202 191203 200140
T2	Capannone e		3.797	//	//	100899 110501 120101 120102

Zona	Ubicazione	Operazioni	Sup. [m ²]	Volume [m ³]	Quantità [t]	Rifiuti trattati/stoccati
	Piazzale esterno					120103 120104 120199 150104 160117 160118 160214 160216
T3	Capannone		510	//	//	170401 170402 170403 170404 170405 170406 170407 170411
T4	Capannone	R13-R4	32	100	80	190102 191001 191002 191202 191203 200140
M1	Capannone	stoccaggio	851	3.500	2.800	Sostanze ed oggetti ottenute dalle operazioni di recupero e/o rifiuti in attesa di certificazione E.O.W. (operazione residuale R4)
M2			1.491	6.000	4.800	
MCT 1	Capannone	stoccaggio	3.249	12.000	10.000	Sostanze ed oggetti ritirate da terzi
MCT 2			2.992	12.000	10.000	
D1	Capannone	Deposito temporaneo art.185 bis D.Lgs 152/2006	100	//	//	150101 150102 150103 150104 150105 150106 150107 150109 191201 191202 191203 191204 191205 191207 191208 191209 191212
D2			Altri eventuali EER gestiti in deposito temporaneo ai sensi dell'art. 185 bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.			
C	Capannone	//	75	Settore di conferimento		

Le aree I ed H (per i rifiuti RAEE) destinate all'operazione di messa in riserva (R13) dei rifiuti in ingresso saranno dotate di basamenti pavimentati con superficie impermeabile (calcestruzzo in parte ricoperto da lastre metalliche), le operazioni verranno effettuate esclusivamente al coperto, pertanto, su aree non soggette a dilavamento meteorico. Nelle aree sopra indicate verrà effettuata la messa in riserva a seconda delle caratteristiche fisiche del rifiuto in cumuli e/o container e/o big-bags, evitando modalità di stoccaggio alla rinfusa, non compatibili con una gestione separata per tipologie omogenee.

Qualora la messa in riserva avvenga in cumuli, al fine di evitare la commistione dei rifiuti con diverso codice EER e di contenere gli stessi entro i limiti delle rispettive zone di competenza, è previsto l'utilizzo anche di separatori mobili (esempio new jersey, paratie metalliche, altro).

Nelle aree "T1" e "T2" il tempo di permanenza dei rifiuti in fase di lavorazione sarà di massimo 36 ore.

Nelle aree "M1" e "M2", localizzate al coperto, verranno stoccati "rifiuti in attesa di certificazione EoW" e/o materie con qualifica di cessato rifiuto ai sensi dell'art. 184 ter del D.Lgs 152/2006 derivanti dal ciclo di lavorazione dei rifiuti effettuato nelle zone "T".

In linea generale nelle aree M, le tipologie di Sostanze ed oggetti ritirati di volta in volta stoccati potranno essere:

- ✓ EoW: derivanti dalle operazioni di recupero effettuate sui metalli non riconducibili merceologicamente a ferro, acciaio, alluminio, rame e leghe di rame, nello specifico: piombo (UNI 14057:2006), zinco (UNI 14290:2004), stagno (UNI 10432:2011);
- ✓ EoW: derivanti dalle operazioni di recupero effettuate sui metalli di ferro, acciaio ed alluminio (Regolamento UE n. 333/2011);

- ✓ EoW: derivanti dalle operazioni di recupero effettuate sui metalli di rame e leghe di rame (Regolamento UE n.715/2013).

Nelle aree MCT1 e MCT2 è previsto lo stoccaggio di sostanze ed oggetti ritirati da impianti terzi autorizzati ai sensi del D.Lgs.152/2006 sui quali la ditta effettua la sola commercializzazione (a seguito della SCIA presentata al Comune di Cisano Bergamasco a Settembre 2013 e registrata al REG. 31/2014 prot.n. 7474).

Tutte le attività sopra descritte saranno svolte su superfici dotate di basamento pavimentato in calcestruzzo (in alcune zone integrato anche con il posizionamento di lastre metalliche), con adeguato grado di impermeabilità in funzione delle specifiche destinazioni d'uso.

E' previsto che il ricevimento, l'accettazione, la verifica di conformità dei rifiuti (zona C), le operazioni di carico e scarico dei materiali conferiti all'impianto o da conferire presso terzi, la messa in riserva (R13) dei rifiuti in ingresso (zone I e T4), i depositi dei rifiuti decadenti dalle attività di trattamento (zone D) nonché i depositi dei "rifiuti in attesa di certificazione EoW" e dei materiali con qualifica di cessato rifiuto ai sensi dell'art. 184 ter del D.Lgs 152/2006 ottenuti dalle operazioni interne di recupero R4 (zone M) o sottoposti a mera commercializzazione (zone MCT), avvengano esclusivamente all'interno dell'edificio. E' precisato che presso le aree esterne, zone T1 e T2, il deposito del rifiuto avrà carattere temporaneo per il tempo tecnico strettamente necessario a sottoporli alle operazioni di recupero R4 (selezione, cernita e adeguamento volumetrico).

La modalità operativa-gestionale sopra esposta prevede che la pressoché totalità delle fasi operative funzionali all'esercizio dell'attività avvenga in ambienti interni o in aree dotate di presidi in grado di garantire un adeguato contenimento acustico.

6.11 ***Quantitativi di rifiuti in messa in riserva R13***

Il quantitativo massimo per l'effettuazione dell'operazione di messa in riserva (R13) è pari a 12.260 mc di rifiuti non pericolosi.

I rifiuti oggetto di messa in riserva (R13) saranno avviati alle operazioni di recupero entro 6 (sei mesi) dall'accettazione presso l'impianto.

Quantitativi di rifiuti trattati annualmente

Il quantitativo massimo di rifiuti non pericolosi sottoposti alle operazioni di recupero (R4) presso l'impianto è pari a 250.000 t/anno.

Il quantitativo massimo di rifiuti non pericolosi sottoposti alle operazioni di recupero (R4) presso l'impianto è pari a 1.000 t/gg.

6.12 ***Potenzialità oraria di trattamento (dato targa) e potenzialità giornaliera di trattamento in relazione al quantitativo annuo richiesto***

E' precisato che il processo di recupero (R4) si compone di più fasi e la stima della potenzialità relativa all'operazione di recupero R4 (riservata ai rifiuti aventi una matrice metallica), tiene conto della necessità di condurre un trattamento di selezione più qualificato e "mirato" all'ottenimento di materiali conformi a specifiche norme tecniche e/o regolamenti (Reg. UE n. 333/2011 e Reg. UE n. 715/2013) nonché delle conseguenti verifiche di conformità alle norme medesime e della puntuale verifica di sussistenza dei presupposti e delle condizioni cui resta subordinata l'attribuzione al materiale della qualifica di cessato rifiuto ai sensi dell'art. 184 ter del D.Lgs. 152/2006 (MPS e/o EoW).

Le schede con le caratteristiche tecniche degli impianti di trattamento (presso cesoie, caricatori semoventi, spelacavi) non forniscono un valore specifico di rendimento espresso in tonnellate/ora in quanto fortemente condizionato da diverse variabili, quali la pezzatura in ingresso/uscita del materiale, la tipologia del rifiuto da sottoporre al trattamento, destrezza dell'operatore e da eventuali soste tecniche. I quantitativi richiesti sono stati determinati dalle condizioni di natura tecnico-gestionale previste nel progetto per le operazioni che si intendono svolgere e dai vincoli gestionali che seguono:

- ✓ superficie totale dell'impianto pari a 30.985 mq;
- ✓ periodo lavorativo annuo pari a circa 250 giorni;
- ✓ ore lavorative giornaliere pari a 10;
- ✓ addetti che si prevede di dedicare alle attività di gestione rifiuti pari a 35/40;
- ✓ quantità e natura del rifiuto in ingresso. La potenzialità di trattamento risulta fortemente condizionata dalla percentuale e tipologia delle impurità presenti nel **EER** in ingresso;
- ✓ disponibilità delle attrezzature, elencate al precedente paragrafo 6.9, la cui effettiva potenzialità tecnica di utilizzo resta condizionata dai fattori sopra specificati, nonché da variabili quali la tipologia del rifiuto da sottoporre al trattamento, destrezza dell'operatore e da eventuali soste tecniche.

Per quanto riguarda:

- l'impianto di separazione magnetica, la Ditta ha precisato che: *“Trattandosi di un'operazione di affinamento della preventiva selezione manuale, l'utilizzo dell'impianto non determinerà alcun aumento delle potenzialità tecniche già determinate in termini di capacità di trattamento dei rifiuti in relazione alle attività di “selezione/cernita manuale e/o meccanica” come già autorizzate”*;
- le attrezzature manuali per l'adeguamento volumetrico dei rifiuti (cesoia idraulica per cavi e n. 2 cesoie per taglio metalli “tipo cocodrillo”), la Ditta ha specificato che: *“Trattandosi di un'integrazione di attrezzature manuali di tipologia già prevista nell'autorizzazione vigente, il loro utilizzo non determina alcun aumento delle potenzialità tecniche già determinate in termini di capacità di trattamento dei rifiuti come già autorizzate”*.

7 FIDEJUSSIONE

L'importo della fidejussione da prestare a favore della Provincia, calcolato adottando i criteri ed i parametri fissati dalla Regione Lombardia con D.G.R. n. 19461 del 19/11/2004, rimane invariato rispetto a quanto stabilito con D.D. n. 1878/2017 e s.m.i.

8 OSSERVAZIONI E PARERE DELL'UFFICIO

L'ufficio ritiene:

- di procedere all'aggiornamento della descrizione dei rifiuti autorizzati sulla base dell'Allegato III alla L 29/07/2021 n. 108 (Allegato D - Elenco dei rifiuti. Classificazione dei rifiuti);
- di confermare, in base anche ai disposti della D.D. n. 2575 del 11/12/2020 richiamata in premessa, la possibilità da parte della Ditta di proseguire a ricevere presso l'impianto i rifiuti in precedenza già ritirati come rifiuti speciali, che, a seguito della modifica normativa disposta dal D.Lgs 116 del 03/09/2020, dal 1° gennaio 2021 hanno cambiato la loro classificazione da rifiuti speciali a rifiuti urbani (senza mutare natura, caratteristiche, composizione, provenienza o codice EER);
- di chiedere alla Ditta che sia trasmesso l'aggiornamento dell'elaborato grafico di riferimento dell'autorizzazione con indicazione dei limiti quantitativi dei depositi autorizzati dal Comando dei Vigili del Fuoco

- di procedere, altresì ad aggiornare/integrare/allineare alcune prescrizioni presenti nei provvedimenti già rilasciati alla Ditta a quanto riportato nella presente autorizzazione/alle normative attualmente vigenti/alle più recenti formulazioni definite per altri impianti che svolgono operazioni analoghe.

Con le osservazioni che precedono, sulla base dell'istruttoria tecnica effettuata sulla documentazione inviata, si esprime un giudizio tecnico positivo sull'istanza di modifica non sostanziale dell'autorizzazione rilasciata con D.D. n. 1878 del 24/10/2017 e s.m.i., presentata dalla ditta AOM ROTTAMI S.p.a. con sede legale ed insediamento in comune di Cisano Bergamasco Via Binda di Sopra n. 14, a condizione che venga rispettato quanto di seguito prescritto.

9 PRESCRIZIONI

9.1 Sulla base dei pareri degli Enti/Uffici pervenuti e di quanto emerso nel corso dell'istruttoria condotta, è prescritto quanto segue:

- a) le opere di mitigazione acustica proposte dovranno essere realizzate entro 6 mesi dal rilascio del titolo abilitativo edilizio comunale, comunicando la soluzione realizzata (a Y o a X);
- b) entro 60 giorni dovrà essere trasmesso l'aggiornamento dell'elaborato grafico di riferimento dell'autorizzazione con indicazione dei limiti quantitativi dei depositi autorizzati dal Comando dei Vigili del Fuoco;
- c) a seguito delle modifiche richieste, l'impianto dovrà essere conforme alle seguenti tavole:
 1. Tavola 3B "Planimetria generale con disposizione zone operative" aggiornamento Settembre 2021" allegata alla presente;
 2. Tavola 4B "Planimetria generale con individuazione rete fognaria" PROGETTO di giugno 2023 allegata alla presente;
 3. Tavola A.1001 con oggetto "Simulazione barriera anti rumore Via Binda di Sopra" R01 del 6/07/2021 allegata alla presente;

9.2 le seguenti prescrizioni, di cui al paragrafo 12 della Scheda Tecnica allegata alla D.D. n. 1878/2017, sono aggiornate come segue (**le modifiche sono riportate in rosso**):

12.7 i rifiuti identificati con i Codici EER 20XXXX, definiti dalla regolamentazione tecnica vigente come urbani, inclusi quelli da raccolta differenziata, possono essere ritirati solo qualora provenienti:

- a) da Comuni, Associazioni di Comuni, Comunità Montane, Imprese gestori del servizio pubblico o loro concessionari e derivanti da raccolte selezionate, centri di raccolta ed infrastrutture per la raccolta differenziata di rifiuti urbani;
- b) da Imprese gestori di impianti di stoccaggio provvisorio conto terzi di rifiuti urbani;
- c) da Imprese, qualora i rifiuti non siano identificabili con Codici EER rientranti nelle altre classi; in tal caso deve essere garantita, mediante idonea documentazione (formulario di identificazione), la tracciabilità dei relativi flussi.

La Ditta non può ritirare rifiuti da privati cittadini.

12.10 Il punto b) è sostituito come segue:

b) 250.000 t/anno (massimo 1000 t/giorno) a seguito di:

- ✓ esito positivo della Valutazione di Impatto Acustico di cui alla precedente lettera a);

- ✓ realizzazione delle opere di mitigazione acustica di cui al precedente punto 3.1.6;
- ✓ presentazione alla Provincia di comunicazione di ultimazione lavori corredata da una perizia tecnica asseverata redatta da tecnico abilitato attestante il completamento e la conformità del suddetto intervento al progetto approvato ed al titolo edilizio acquisito.

Entro 2 mesi dal completamento delle opere di mitigazione acustica di cui al precedente punto 3.1.6, la Ditta dovrà presentare alla Provincia di Bergamo, all'A.R.P.A. di Bergamo ed al Comune di Cisano Bergamasco una Valutazione di Impatto acustico, redatta da Tecnico abilitato, atta a dimostrare il rispetto dei limiti del Piano di Zonizzazione acustica comunale vigente, incluso il limite differenziale di immissione.

Qualora le rilevazioni evidenziassero il superamento dei limiti imposti dalla normativa, la ditta deve presentare ai medesimi Enti (entro 30 giorni dall'accertato superamento dei limiti) un ulteriore piano di risanamento acustico, redatto in conformità con quanto previsto dalla D.G.R. n. 6906/2001;

12.12 prima della ricezione dei rifiuti all'impianto deve essere verificata l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti procedure:

- a) sia acquisito il relativo formulario di identificazione e, ove necessario, idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
- b) qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 preveda un Codice EER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, gli stessi potranno essere accettati solo previa verifica analitica della "non pericolosità" o, in alternativa, per specifiche tipologie di rifiuti per i quali risulti tecnicamente problematico (date le caratteristiche strutturali, di dimensione, di eterogeneità, etc. dei rifiuti stessi) procedere ad ordinaria analisi chimica (intesa quale campionamento, preparazione del campione ed analisi di laboratorio), previa ricezione da parte del produttore di adeguata documentazione (es: ciclo produttivo e scheda di sicurezza delle materie e/o dei prodotti impiegati) che attesti le caratteristiche di "non pericolosità" del rifiuto.

Qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica verrà chiesta in occasione del primo conferimento e successivamente con una cadenza semestrale e ogni volta che intervengono modifiche sostanziali nei processi di produzione.

Le operazioni di campionamento devono essere eseguite da tecnici di laboratorio o da personale adeguatamente formato, secondo protocollo condiviso con il laboratorio. Il campionamento e l'analisi devono essere effettuate applicando metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale.

I documenti relativi alla caratterizzazione (referti analitici o altra documentazione) devono essere tenuti a disposizione delle autorità preposte al controllo;

- c) verifica in riferimento al Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativo agli inquinanti organici persistenti (POPs: Persistent Organic Pollutants) in relazione al ciclo da cui derivano i rifiuti. Le modalità di verifica adottate dovranno essere documentate e rese disponibili all'autorità di controllo;

12.13 la prescrizione è cancellata;

- 12.23 la Ditta, oltre a rispettare i criteri stabiliti dai Regolamenti (UE) n. 333/2011 e n. 715/2013 ed applicare un sistema di gestione di qualità atto a dimostrare la conformità dell'attività ai suddetti criteri, deve assicurare, in ogni fase di lavorazione, la possibilità di individuare i rottami metallici (rifiuti e prodotti) assoggettati a tali Regolamenti. L'attività di recupero R4 per la produzione di rottami di rame e sue leghe di cui al Regolamento (UE) n. 715/2013, potrà essere ripresa solo a seguito dell'ottenimento di Certificato di Conformità ai sensi del medesimo Regolamento, di cui dovrà essere trasmessa copia alla Provincia;
- 12.24 i rifiuti decadenti dall'attività devono essere gestiti nel rispetto delle condizioni dettate dall'art. 185 bis del D.Lgs 152/2006 per l'attività di deposito temporaneo dei rifiuti, nonché delle norme tecniche previste per lo stoccaggio dei rifiuti dal presente provvedimento;
- 12.25 i rifiuti in uscita da un'operazione di mero stoccaggio D15 o R13 devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti che non siano impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R11 dell'Allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs 152/2006, o impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D12 dell'Allegato B alla Parte Quarta del D.Lgs 152/2006, fatto salvo il conferimento ad impianti autorizzati alle operazioni D15, D14, D13, R13, R12, solo se strettamente collegati ad un impianto di recupero/smaltimento definitivo. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale devono necessariamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero/smaltimento finale. E' consentito il conferimento dei rifiuti in uscita da un'operazione R12 oppure D13/D14 ad impianti dedicati, autorizzati all'operazione R12 oppure D14/D13 solo laddove l'operazione sia diversa e aggiuntiva rispetto a quella di provenienza e utile/necessaria all'ottimizzazione del recupero finale. Nel caso di miscelazione non è mai consentito un ulteriore passaggio ad operazioni R12/D13/D14;
- 12.26 le sostanze e gli oggetti ottenuti dalle operazioni di recupero R4 autorizzate devono, ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., essere conformi alle specifiche e ai regolamenti indicati al paragrafo 6.5 della presente Scheda Tecnica.
In particolare, devono essere conformi:
- ai requisiti di cui al Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio, per quanto attiene ai rottami di ferro, acciaio, alluminio (incluse le leghe di alluminio);
 - ai requisiti di cui al Regolamento (UE) n. 715/2013 della Commissione del 25/07/2013, per quanto attiene ai rottami di rame (incluse le leghe di rame);
 - UNI 10432:2011 per quanto riguarda i rottami di stagno per l'industria metallurgica
 - UNI 14057:2006 per quanto riguarda i rottami di piombo per l'industria metallurgica;
 - UNI 14290:2004 per quanto riguarda i rottami di zinco per l'industria metallurgica.
- Inoltre:
- devono soddisfare requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettare la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
 - potranno essere forniti solo ad utilizzatori finali per i quali l'uso di tali prodotti sia ammesso dalle specifiche norme di settore;
 - il loro utilizzo non deve portare impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana superiori a quelli connessi all'utilizzo delle corrispondenti materie prime;

12.27 restano sottoposti al regime dei rifiuti le sostanze e gli oggetti ottenuti dalle attività di recupero che non siano rispondenti a quanto indicato al precedente punto 12.26.
Nel caso specifico, restano rifiuti le sostanze e gli oggetti:

- derivanti da operazioni di recupero classificate come R13;
- derivanti dalle operazioni di recupero R4, non rispondenti alle specifiche e ai regolamenti indicati al paragrafo 6.5 della presente Scheda Tecnica;
- di cui il produttore si disfi ovvero abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- che non vengono destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione;

12.30 i rifiuti posti in messa in riserva (R13) devono essere sottoposti alle operazioni di recupero presso il proprio sito o destinati ad impianti di recupero di terzi entro massimo sei (6) mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto.

I **materiali** recuperati ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 333/2011 e n. 715/2013 devono essere ceduti ad altro detentore (vendita) entro massimo sei (6) mesi dalla data di **emissione del certificato di conformità ai suddetti Regolamenti**;

12.40 devono essere rispettati, per quanto applicabili, il Regolamento (CE) 18 dicembre 2006, n. 1907/2006 avente per oggetto *“Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE”* e il Regolamento (CE) 16 dicembre 2008, n. 1272/2008 avente per oggetto *“Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (Testo rilevante ai fini del SEE)”*.

La documentazione relativa agli adempimenti REACH deve essere tenuta presso l'impianto a disposizione per i successivi controlli;

9.3 al paragrafo 12 della Scheda Tecnica allegata alla D.D. n.1878/2017 sono aggiunte le seguenti prescrizioni relative all'attività di produzione di EoW caso per caso di cui al precedente punto 6.4.2:

12.47 i rifiuti destinati all'operazione R4 dovranno essere costituiti da rifiuti non pericolosi contenenti parti valorizzabili a matrice metallica non ferrosa costituita da piombo/zinco/stagno (rifiuto solido non polverulento) ed esenti da:

- oli e grassi <2% in peso,
- PCB e PCT <25 ppb,
- solventi organici <0,1% in peso,
- polveri con granulometria <10 µ non superiori al 10% in peso delle polveri totali,
- non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
- esente da contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, ne materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi,
- assenza di sostanze incluse nell'allegato IV del Regolamento 1021/2019/UE e s.m.i. (POPs) in quantità superiori ai rispettivi limiti ivi previsti,

- assenza di sostanze chimiche SVHC (Substances of Very High Concern) che rispondono ai criteri definiti dall'art. 57 del Regolamento REACH, in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso;
- 12.48 i materiale ottenuti dall'operazione di recupero (R4) non potranno essere identificati quali prodotti *End of Waste* (EoW) rispondenti alle specifiche previste dal precedente punto 6.5 secondo capoverso prima che venga prodotta la dichiarazione di conformità;
- 12.49 i materiali EoW prodotti potranno essere stoccati presso l'impianto per un massimo di 12 mesi (da computare a decorrere dalla data di produzione dei "rifiuti in attesa di certificazione"); trascorso tale periodo, la Ditta dovrà informare gli Enti richiedendo proroga con la motivazione della mancata vendita, effettuando nuove valutazioni e verifiche con emissione di nuova dichiarazione di conformità;
- 12.50 i diversi lotti di materiale prodotto dall'attività di recupero, sia in attesa di verifica della conformità che successivamente a tale verifica, dovranno essere ben distinti e separati. Ogni lotto dovrà essere identificato con opportuna cartellonistica riportante le seguenti informazioni (n° lotto, denominazione prodotto, data di prelievo del campione ai fini della verifica della conformità / esito della verifica);
- 12.51 la dichiarazione di conformità degli EoW prodotti dovrà anche riportare in modo chiaro, oltre al numero progressivo della dichiarazione, il numero del lotto e le norme tecniche specifiche di riferimento in relazione all'uso specifico nonché, ove previsto, dovranno essere allegati i rapporti di prova attestanti la conformità;
- 12.52 i contro campioni dei lotti di EoW dovranno essere conservati per almeno un anno calcolato dal momento in cui la totalità del lotto viene ceduta;
- 12.53 tutta la documentazione prodotta e relativa alle verifiche e ai controlli effettuati per il singolo lotto produttivo, a partire dalla fase di accettazione del rifiuto in ingresso fino alla verifica di conformità dell'EoW prodotto (modulistica, fotografie, certificati analitici, verbali di campionamento, etc.), nonché le procedure di gestione e campionamento, dovranno essere tenute a disposizione degli Enti;
- 12.54 la "Relazione valutazione degli adempimenti dei regolamenti POPs, REACH e CLP" dovrà essere tenuta a disposizione degli Enti in caso di controllo;
- 12.55 come previsto dall'art. 14-bis del D.L. 03/09/2019, n. 101, modificato dalla Legge di conversione 2 novembre 2019, n. 128, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti previsti all'art. 184-ter, c. 2, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., dovrà essere presentata istanza di aggiornamento alle disposizioni definite dai predetti decreti, ove pertinenti con le attività svolte. La mancata presentazione dell'istanza di aggiornamento, nel termine indicato dal periodo precedente, determina la sospensione delle pertinenti attività oggetto di autorizzazione.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - P.ch. Cristina Bertoli -	<i>Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 a norme collegate</i>
FUNZIONARIO - Dott. Ing. Giorgio Novati -	

DIRIGENTE DEL SERVIZIO - Dott. Ing. Sara Mazza -	
---	--



Ufficio d'Ambito di Bergamo

Via A. Moretti, 34 – 24121 Bergamo Tel. 035-211419 Fax 0354179613 - C.F. 95190900167

e-mail: info@atobergamo.it – info@pec.atobergamo.it – <http://www.atobergamo.it>

Allegato

Emissioni idriche in pubblica fognatura

D.L.vo 3 aprile 2006 n° 152 s.m.i. L.R. 12 dicembre 2003 n° 26 s.m.i., R. R. 4 del 24 marzo 2006 e 6 del 03 aprile 2019 - parere favorevole con disposizioni e prescrizioni relative allo scarico in pubblica fognatura di acque di prima pioggia presso l'insediamento ubicato in via Binda di Sopra n. 14, nel comune di Cisano Bergamasco – ditta AOM ROTTAMI S.p.A.

Premesso che:

- la Provincia di Bergamo, con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 64 del 13.06.2011, ha provveduto alla costituzione dell'Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Bergamo" per l'esercizio delle funzioni in materia di Servizio Idrico Integrato, in attuazione del disposto di cui all'art. 1, comma 1 lett. i) della l. r. n. 21 del 27.12.2010, con decorrenza dal 01.07.2011;
- l'art. 48 comma 2, della suddetta legge regionale 26/03, modificata dalla legge regionale 21/10, disciplina le funzioni che l'Ente responsabile dell'ATO esercita tramite l'Ufficio d'ambito;

Dato atto che:

- il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito di Bergamo con delibera n. 18 del 08.06.2022, ha confermato all'ing. Norma Polini l'incarico di Direttore dell'Ufficio fino alla durata del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 18 dello statuto vigente dell'Azienda Speciale Ufficio d'Ambito di Bergamo;
- l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Bergamo è titolare delle funzioni amministrative in materia di scarichi di acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia in pubblica fognatura, come individuato nella Parte III, Titolo IV, Capo II del D.L.vo 152/2006 s.m.i. e della L. R. 26/2003, e per effetto della Deliberazione dell'Assemblea Consortile del 30/06/2010, con la quale è stato approvato il "Regolamento per lo scarico in pubblica fognatura dei reflui provenienti da insediamenti produttivi della provincia di Bergamo";

Vista la nota pervenuta all'Ufficio d'Ambito in data 14/11/2022, procedimento SAUR 192101 - con la quale la Provincia di Bergamo - Servizio Rifiuti, a seguito dell'istanza di richiesta di autorizzazione per varianti non sostanziali all'impianto di recupero (R4, R13) di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 208 del D.L.vo 152/2006 e s.m.i., dalla ditta AOM ROTTAMI S.P.A. con insediamento produttivo in via Binda di Sopra n. 14, nel comune di Cisano Bergamasco, ha reso noto l'avvio del procedimento e richiesta pareri;

Rilevato che:

- la ditta svolge operazioni di recupero (R4, R13) di rifiuti non pericolosi;
- l'istanza unica presentata ai sensi dell'art. 208 del D.L.vo 152/2006, comprende anche il rilascio dell'autorizzazione allo scarico dei reflui in pubblica fognatura;

– la ditta AOM ROTTAMI S.p.A., è in possesso di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque di prima pioggia, rilasciata dalla Provincia di Bergamo con D.D. n. 1878 del 24/10/2017 “Approvazione del progetto ed autorizzazione , ai sensi dell’art. 208 del D.L.vo 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. alla realizzazione di un impianto in comune di Cisano Bergamasco via Binda di Sopra n. 14 nonché all’esercizio delle inerenti operazioni di messa in riserva R13 e esercizio R4, di rifiuti non pericolosi. Impianto già oggetto di comunicazione ai sensi dell’art. 216 del D.L.vo 152/2006 e s.m.i.. Titolare la ditta AOM ROTTAMI S.p.A. sede legale in comune di Cisano Bergamasco via Binda di Sopra n. 14”;

Preso atto che la ditta AOM ROTTAMI S.p.A., con l’attività individuata di gestione di rifiuti, risulta assoggettata alla disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia, in attuazione dell’art. 3 comma 1 lett. b) del R. R. n. 4/2006;

Dato atto che:

– il progetto delle reti fognarie all’interno dell’insediamento è rappresentato dalla Tav. n. 4B “Planimetria generale di progetto con individuazione rete fognaria” aggiornamento giugno 2023;

– l’insediamento ha una superficie coperta pari a 18.789 m² di cui 292 m² di uffici e servizi, mentre la superficie scoperta impermeabile è pari a 8.384 m², mentre la superficie scoperta permeabile è di 3.812 m²;

– le acque meteoriche di prima pioggia ST1-SP1 e delle acque reflue domestiche ST1-SP2 e ST1-SP3 recapitano nella fognatura su via Torchio. Prima dell’unione tra le acque reflue domestiche e le acque di prima pioggia, che convogliano in quattro vasche di accumulo con un volume complessivo di 50 m³. È presente sulla linea il pozzetto di campionamento indicato con la sigla PC;

– le acque di seconda pioggia previo trattamento di disoleazione e sedimentazione confluiscono in n. 4 pozzi perdenti, due dei quali in aggiunta agli esistenti; questo permetterà la disattivazione della tubazione di troppo pieno collegato alla pubblica fognatura di acque bianche di via di Binda di Sopra;

– le acque dei pluviali delle coperture confluiscono nel sottosuolo mediante condutture disperdenti e n. 6 pozzi perdenti. Le acque meteoriche della palazzina confluiranno come allo stato di fatto, in una vasca di accumulo (VT) per l’utilizzo a scopi irrigui;

– il presente parere tiene conto della compatibilità dello scarico, in termini di quantità e qualità, con le caratteristiche tecniche della rete fognaria che recapita lo scarico all’impianto di trattamento delle acque reflue urbane di Brembate. Il parere tiene conto delle caratteristiche del processo produttivo, dei presidi depurativi adottati e del sistema di scarico, compresi i punti di controllo parziali e finali;

Accertato l’avvenuto versamento da parte dell’istante degli oneri di procedibilità, come richiesto ai sensi dell’art. 124, c. 11, D.L.vo 152/2006 e s.m.i. quale condizione di procedibilità della domanda e definiti attraverso la d. d. g. n. 797/2011;

Rilevata la conclusione positiva dell’istruttoria effettuata dal competente Ufficio d’Ambito della Provincia di Bergamo;

Dato atto che:

- la circolare regionale n. 19 del 05.08.2013 in materia ambientale dispone, che sono esclusi dall’ambito di applicazione dell’AUA, il procedimento unico di cui all’articolo 208 del D.L.vo 152/2006, concernente l’autorizzazione per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;

- l’art. 208 comma 6 del D.L.vo 152/2006, in caso di valutazione positiva del progetto la Provincia approva il progetto e “*autorizza la realizzazione e la gestione dell’impianto. L’autorizzazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali, comunali*”;



Visti:

- il D.L.vo 152/06 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”;
- la L.R. 12 dicembre 2003 n. 26 e s.m.i. “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”;
- il Regolamento Regionale 24.03.2006 n. 4 “Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione all’articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26”;
- la d.g.r. del 29 marzo 2006, n. 2244, con cui è stato approvato ai sensi dell’art. 55, comma 19 della l. r. 12 dicembre 2003, n. 26 il Programma di Tutela e uso delle acque (PTUA);
- la d.g.r. del 21 giugno 2006 n. 8/2772, “Direttiva per l’accertamento dell’inquinamento delle acque di seconda pioggia in attuazione dell’art. 14, c. 2. Del r. r. n. 4/2006;
- il Regolamento per la disciplina del Servizio di fognatura e depurazione nell’Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Bergamo, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 5 del 18/06/2008, e s.m.i.;
- la d.g.r. 20 gennaio 2010 n. 11045 linee guida per l’esercizio delle competenze in materia di scarichi nella rete fognaria da parte dell’Autorità d’ambito (art. 44, comma 1, lett .c) della l.r. 26/2003 s.m. i.;
- il Regolamento per lo scarico in pubblica fognatura dei reflui provenienti da insediamenti produttivi del territorio di competenza dell’Autorità d’Ambito della provincia di Bergamo approvato dall’Assemblea d’Ambito nella conferenza del 30.06.2010;
- la d.d.g. 01 febbraio 2011 n. 797, approvazione delle modalità tecnico operative per la determinazione degli oneri connessi all’istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico nella rete fognaria ai sensi della deliberazione della giunta regionale 20 gennaio 2010 n. 11045;
- la Legge Regionale 27 dicembre 2010 n. 21 “Modifiche alla Legge Regionale 12 dicembre 2003 n. 26 Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche, in attuazione dell’art. 2 comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n.191”;
- la circolare regionale del 4 agosto 2011 n. 10, indicazioni per l’applicazione dell’art. 13 del r. r. 24 marzo 2006, n. 4. “Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26”;
- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013, recante “Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale”;
- la circolare regionale del 05.08.2013 n. 19 “Primi indirizzi regionali in materia di Autorizzazione Unica Ambientale AUA”;
- la circolare del Ministero e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 49801/GAB del 07.11.2013, circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell’autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59;
- la d.g.r. n. 1840 del 16.05.2014 “Indirizzi regionali in merito all’applicazione del Regolamento inerente l’autorizzazione unica ambientale AUA”;



- la D.G.R. del 29 marzo 2006, n. 2244, con cui è stato approvato ai sensi dell'art. 55, comma 19 della l. r. 12 dicembre 2003, n. 26 il Programma di Tutela e uso delle acque (PTUA), successivamente il PTUA 2016 è stato approvato con D.G.R. n. 6990 del 31 luglio 2017. Il PTUA 2016 costituisce la revisione del PTUA 2006;
- il Regolamento Regionale 29/03/2019 n. 6 "Disciplina regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane, disciplina dei controlli degli scarichi e delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in attuazione dell'articolo 52, commi 1, lettere a) e f bis), e 3 nonché dell'articolo 55, comma 20, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)";
- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato del gestore d'Ambito, approvato in data 21/04/2021, la Società UNIACQUE S.p.A. gestisce il servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale di Bergamo in conseguenza dell'affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato da parte dell'Ufficio d'Ambito di Bergamo;

Richiamato l'articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico degli Enti Locali";

SI DISPONE

1. che lo scarico finale in pubblica fognatura, di acque di prima pioggia, proveniente dall'insediamento produttivo AOM ROTTAMI S.P.A. in via Binda di Sopra n. 14, nel comune di Cisano Bergamasco (BG), dovrà rispettare i valori limite di emissione contenuti nella Tabella 3 dell'Allegato 5 - Parte III del D.L.vo 152/2006 e s.m.i., colonna Scarico fognatura;
2. che i valori limite di emissione contenuti nella Tabella 3 dell'Allegato 5 - Parte III del D.L.vo 152/2006 e s.m.i., colonna Scarico in rete fognaria, saranno verificati nel/i pozzetto/i di campionamento indicato nella sopraccitata planimetria;
3. l'osservanza delle prescrizioni e disposizioni seguenti:
 - a) entro 36 mesi dalla data di notifica dell'autorizzazione unica, dovranno essere ultimati i lavori in progetto;
 - b) entro 30 giorni dalla fine lavori, la ditta ovvero il tecnico incaricato, dovrà sottoscrivere sotto la propria responsabilità, la certificazione attestante la rispondenza delle opere realizzate al progetto approvato trasmettendo alla Provincia di Bergamo, Ufficio d'Ambito e Uniacque la planimetria aggiornata dello stato di fatto;
 - c) lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento prima pioggia della superficie scoperta impermeabile pari a 8.384 m², calcolati considerando la piovosità media degli ultimi 5 anni in Provincia di Bergamo (dati ARPA 2018-2022) è autorizzato per un volume annuo di 3.247 m³. Il dato relativo alle acque meteoriche di dilavamento della superficie scolante è solo indicativo, poiché essendo legato a precipitazioni atmosferiche, varia di anno in anno e non è prevedibile. La portata massima di scarico non potrà superare i 3,5 l/s;
 - d) deve essere prodotta almeno 1 analisi/anno con i parametri rappresentativi, per tipologia di attività e sostanze impiegate, delle acque di prima pioggia, avendo cura di attribuire un codice univoco di identificazione con relativa descrizione, coerente con quanto rappresentato sugli elaborati grafici autorizzati. In ogni caso, indipendentemente dal ciclo produttivo, devono essere sempre analizzati i parametri che concorrono alla determinazione della tariffa annuale per lo scarico industriale:



- COD, SST, Ntot, Ptot, Tensioattivi tot, Cloruri e Solfati grassi e oli animali e vegetali, Cloruri e Solfati, Idrocarburi totali e oli minerali persistenti e Idrocarburi di origine petrolifera persistenti. Il laboratorio incaricato delle analisi deve avere l'accreditamento su campioni di matrice acque reflue e sulle prove per i parametri COD, SST, Ntot, Ptot, Cloruri, Solfati e "Oli minerali persistenti e Idrocarburi di origine petrolifera persistenti". I rapporti di prova per i parametri sopra indicati, devono essere trasmessi all'Autorità competente all'Ufficio d'Ambito e Uniacque S.p.A. entro il 31 gennaio dell'anno successivo;
- e) il sistema di alimentazione deve essere predisposto in modo tale dache risulti completamente distinto o separato o disconnesso idraulicamente da un altro sistema di alimentazione esistente nell'insediamento, affinché in nessun caso sussista la possibilità di comunicazione degli impianti stessi sulle diverse alimentazioni;
 - f) i pozzetti di ispezione e prelievo campione delle acque reflue industriali e/o di prima pioggia devono avere dimensione minima di 50 x 50 cm e un volume di ritenuta corrispondente alla profondità di 50 cm per consentire l'accumulo di un quantitativo di acque sufficiente a eseguire il prelievo dei campioni. La conformazione dei pozzetti deve essere tale da garantire la possibilità di campionamenti del refluo da parte degli operatori dall'esterno, così da evitare l'accesso a spazi confinati;
 - g) deve essere realizzato un apposito pozzetto di campionamento sulle linee di scarico della seconda pioggia. Per verificare che non sussista contaminazione della seconda pioggia, si prescrive su campione istantaneo, prelevato secondo le modalità di cui alla DGR Lombardia 21 giugno 2006 n. 8/2772, almeno 1 analisi/anno rappresentativa delle caratteristiche delle acque di seconda pioggia. Qualora gli accertamenti ne evidenziassero la contaminazione, si dovranno porre in atto le ulteriori misure di prevenzione e/o separazione e/o trattamento di cui alla DGR Lombardia n. 8/2772 del 21 giugno 2006.
 - h) la rete che raccoglie le acque di dilavamento dei piazzali deve essere dotata di adeguati dispositivi di intercettazione e contenimento in caso di sversamenti accidentali. Se nelle griglie dovesse affluire uno sversamento anomalo, l'operatore deve poter chiudere immediatamente il collegamento delle canaline/caditoie alla rete fognaria e avviare il liquido raccolto ad idoneo smaltimento. I piazzali dovranno essere tassativamente mantenuti in condizione di pulizia;
 - i) la ditta dovrà adottare tutte le misure necessarie onde evitare un aumento, sia pure temporaneo, dell'inquinamento;
 - j) i manufatti per la raccolta, il pretrattamento e lo scarico delle acque reflue e meteoriche devono essere adeguatamente dimensionati e periodicamente sottoposti a pulizia e manutenzione;
 - k) le pavimentazioni di tutte le sezioni dell'impianto devono essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire l'impermeabilità delle relative superfici;
 - l) Uniacque S.p.A. ha la facoltà di prescrivere l'installazione di adeguati strumenti per la misura e la registrazione delle caratteristiche chimico - fisiche dello scarico, mediante l'utilizzo di campionatori automatici per il prelievo. Tali strumenti, dovranno essere richiesti formalmente dal Gestore, nell'ambito della azione amministrativa intrapresa con il presente provvedimento. Le caratteristiche tecniche della strumentazione stabilite dal Gestore, saranno installati e mantenuti a cura e spese dell'utente. Gli strumenti dovranno essere sigillabili ed accessibili da parte del personale di Uniacque S.p.A. L'utente è responsabile del regolare funzionamento degli strumenti ed è tenuto a segnalare tempestivamente, per iscritto anche a mezzo fax, ogni anomalia che dovesse comprometterne il buon funzionamento;



- m) la ditta dovrà comunicare al Gestore, qualsiasi modifica o variante da apportare allo scarico ed al suo processo di formazione, alle condotte di scarico ovvero qualsiasi difetto o guasto delle condotte stesse fino al punto di recapito;
- n) la quantità e la qualità degli scarichi deve essere tale da non danneggiare o impedire il regolare funzionamento della rete fognaria e/o degli impianti, né costituire motivo di pericolo per l'incolumità e la salute pubblica degli operatori addetti alla manutenzione delle reti;
- o) ai sensi dell'art. 94 del vigente regolamento d'Ambito il titolare dell'autorizzazione è tenuto a comunicare annualmente ai soggetti competenti l'inattività dello scarico e la conseguente assenza delle analisi prescritte;
- p) il titolare dell'autorizzazione è tenuto al pagamento ad Uniacque di una tariffa per il servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue, calcolata sulla base della denuncia annuale presentata al Gestore da parte del titolare stesso entro il 31 gennaio di ogni anno. Uniacque S.p.A., sulla base di quanto denunciato, procede alla liquidazione della tariffa supportata dalla lettura dei misuratori dell'acqua prelevata o dell'acqua scaricata (nel caso in cui non sia presente un misuratore di portata sullo scarico, si assume che i volumi d'acqua scaricati siano pari a quelli prelevati dall'acquedotto e/o da altra fonte di approvvigionamento o comunque accumulati);
- q) ritenuto che il presente parere è formulato unicamente per lo scarico di acque reflue di prima e seconda pioggia in pubblica fognatura. Gli aspetti riguardanti il prelievo e la gestione delle reti da acquedotto, cui corrisponda uno scarico in pubblica fognatura, debbono trovare riscontro nei Contratti e Regolamenti d'Acquedotto vigenti, in capo alla società Uniacque S.p.A.;
- r) di ottemperare altresì a tutte le prescrizioni integrative, anche in senso più restrittivo, che si rendessero necessarie per garantire il rispetto degli obiettivi di qualità, sulla base degli indirizzi e dei provvedimenti attuativi del D.L.vo 152/2006 e s.m.i., impartiti dalla Regione Lombardia nonché di altri provvedimenti emanati da altre amministrazioni competenti;
- s) di ottemperare altresì a tutte le prescrizioni integrative, anche in senso più restrittivo, che si rendessero necessarie per garantire il rispetto degli obiettivi di qualità, sulla base degli indirizzi e dei provvedimenti attuativi del D.L.vo 152/2006 e s.m.i., impartiti dalla Regione Lombardia nonché di altri provvedimenti emanati da altre amministrazioni competenti;
- t) che ai sensi dell'art. 98, comma 1, del D.L.vo 152/2006 e s.m.i. dovranno essere adottate le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi, alla riduzione dei consumi ed all'incremento del riciclo e del riutilizzo, anche mediante l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili;
- u) che ai sensi dell'art. 101, comma 3 del D.L.vo 152/2006 e s.m.i. tutti gli scarichi nei punti assunti per l'ispezione e controllo devono essere resi accessibili e puliti in ogni momento per il campionamento da parte della autorità competente;
- v) il Titolare dello scarico dovrà segnalare al Gestore ed all'Ufficio d'ambito della Provincia di Bergamo, ogni interruzione dell'attività degli impianti in caso di guasto ovvero manutenzione, nonché l'eventuale superamento dei limiti allo scarico;
- w) che qualora l'insediamento o parte di esso ricadesse all'interno della fascia di rispetto di captazioni di acque sotterranee (pozzi e sorgenti) destinate al consumo umano, dovranno essere rispettate le disposizioni di cui all'art. 94 del D.L.vo 152/2006, nonché alla D.G.R. n. VII/12693 del 10/04/2003;
- x) ritenuto che la Provincia di Bergamo può esercitare, ai sensi dell'art. 208 comma 13 del D.L.vo 152/06 e s.m.i., le norme sanzionatorie previste dal titolo IV della parte quarta del decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto e in caso di violazione delle disposizioni legislative e dei regolamenti vigenti si proceda, secondo la gravità dell'infrazione, previa diffida:



- ◆ alla sospensione dell'autorizzazione;
- ◆ alla revoca dell'autorizzazione;
- y) di dare atto che in caso di trasferimento dell'attività ad altra ditta, quest'ultima dovrà richiedere la voltura della presente autorizzazione, analogamente dovrà essere richiesta la voltura in caso di variazione della ragione sociale, dovrà inoltre essere comunicato all'Ufficio d'Ambito qualsiasi cambiamento relativo al legale rappresentante;
- z) di dare atto che, qualora lo scarico fosse disattivato prima della scadenza dell'autorizzazione rilasciata, dovrà esserne data comunicazione all'Ufficio d'Ambito, alla Provincia di Bergamo ed alla società Uniacque S.p.A.;
- aa) di dare atto che ai sensi dell'art. 129 del D.L.vo 152/06 e s.m.i. il titolare dello scarico è tenuto a fornire all'Autorità di controllo le informazioni richieste e consentire l'accesso al luogo dal quale origina lo scarico;
- bb) di dare atto che sono fatte salve tutte le eventuali autorizzazioni o gli altri atti di assenso comunque denominati, il cui obbligo di acquisizione è in capo al titolare dello scarico.

Bergamo, luglio 2023

Il Direttore

Ing. Norma Polini

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi testo unico
D.P.R. 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e norme collegate)





POV 01: Struttura standard



POV 02: Struttura standard



POV 03: Struttura standard



POV 04: Struttura standard



POV 05: Struttura standard



POV 01: Struttura design Y



POV 02: Struttura design Y



POV 03: Struttura design Y



POV 04: Struttura design Y





POV 06: Struttura standard / design Y



POV 07: Struttura standard



POV 07: Struttura design Y




DATA	REV	DIS	CONTR.	APPR.	DATA	EMISSIONE	REV	DIS	CONTR.	APPR.
26/02/2021	R00	F.B.	G.F.	G.F.						
06/07/2021	R01	F.B.	G.F.	G.F.						

OGGETTO: Simulazione barriera anti rumore Via Binda di Sopra			
GRUPPO DI PROGETTAZIONE	D.L. D.L. GENERALE:	D.L. SICUREZZA: R.L.	
STRUTTI.: DOTT. ING. ARCH. GIUSEPPE FRATTINI	IMP. ELE.: :	C.S.P.	C.S.E.
ARCH.: :	IMP. MEC.: :	IMPRESE:	

SIA ingegneria architettura
 Via Francesco Brioschi, 49 - 20141 Milano Italia
 Tel. : +39 02 89511864 - Fax : +39 02 89503303
 E-mail : ufficiotecnico@siamilanosrl.it

PROT.	SCALA	TAVOLA
CO_1817	1:50	A.101
PROGETTO: A.O.M. Rottami S.p.A. - Cisano Bergamasco Mitigazione acustica variante SUAP		
FILE:		



- LEGENDA**
- TUBAZIONE ACQUE METEORICHE PIAZZALI
 - TUBAZIONE ACQUE METEORICHE PIAZZALI IN PRESSIONE
 - TUBAZIONE ACQUE METEORICHE COPERTURE
 - TUBAZIONE FORATA IN CLS PER DISPERSIONE ACQUE METEORICHE COPERTURE
 - TUBAZIONE ACQUE REFLUE DOMESTICHE
 - TUBAZIONE ACQUE REFLUE IN PRESSIONE
 - CADITOIA
 - GRIGLIA
 - POZZETTO DI CAMPIONAMENTO PRIMA PIOGGIA
 - POZZETTO ISPEZIONE E CAMPIONAMENTO
 - POZZETTO ISPEZIONE
 - POZZETTO SEPARATORE ACQUE METEORICHE DI PRIMA E SECONDA PIOGGIA
 - POZZETTO A TENUTA PER RECUPERO SVERSAMENTI INTERNAMENTE AL CAPANNONE
 - FOSSA IMHOFF
 - POZZO PERDENTE
 - VASCA DI RILANCIO
 - VASCA DI RACCOLTA ACQUE PRIMA PIOGGIA
 - IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA E SECONDA PIOGGIA
 - VASCA DI RACCOLTA PER IRRIGAZIONE

AREA OGGETTO DI AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I

Assieco
CONSULENZA AMBIENTALE

ASSIECO S.r.l. Società Unipersonale
Via Montegrappa, 27/a - 24060 ROGNÒ (BG)
Cap. Soc. 10.000 l.v. - REA n. 334809
P.IVA - C.F. - Reg. Impr. BG: 02925170165
stocciog@assieco.it - www.assieco.it
Tel. 035.4340056 - Fax. 035.4340057
pec: assiecosrl@legalmail.it

Studio Tecnico Arch. Dario Poetini
Via San Francesco - 25050 - RODENGO SAIANO (BS)

COMUNE DI CISANO BERGAMASCO PROVINCIA DI BERGAMO

TAV. 4B PLANIMETRIA GENERALE CON INDIVIDUAZIONE RETE FOGNARIA

SCALA 1/300 DATA: GIUGNO 2023
AGGIORNAM.:

PROGETTO

OGGETTO
ISTANZA PER AUTORIZZAZIONE DI VARIANTI NON SOSTANZIALI AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I

IL COMMITTENTE
AOM ROTTAMI S.p.A.
(documento firmato digitalmente)

IL TECNICO
(documento firmato digitalmente)

COMMITTENTE
AOM ROTTAMI S.p.A.
Sede legale ed insediamento produttivo:
Via Binda di Sopra n.14 - 24034 Cisano Bergamasco (BG)